



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PORETTI, BONINO, PERDUCA, MICHELONI e NEGRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2010

Riforma del diritto di famiglia

ONOREVOLI SENATORI. - Vi è nel Paese un fermento, che il Parlamento ha il dovere di recepire. Vi è un disagio, una domanda di cambiamento, vi è la sofferenza umana legata a situazioni che il diritto, allo stato, non tutela adeguatamente.

Tutto ciò deriva dal mancato intervento di riforme, in tema di diritto di famiglia, dopo la stagione degli anni settanta, nella quale, in particolare con la legge 19 maggio 1975, n. 151, fu operata una millenaria rivoluzione, capovolgendo concetti che vigevano da tempo memorabile ed adeguando il diritto ai valori di democrazia, uguaglianza, tutela delle parti più deboli, elaborati nei secoli dalla nostra storia.

L'opera realizzata, in tal senso, nel 1975, doveva essere completata. Ciò non è avvenuto nei decenni successivi e, per molta parte, l'attività riformatrice è rimasta incompiuta. Intanto, nuove esigenze sono maturate, nuovi nodi sono arrivati al pettine. La società ha continuato a progredire, la democrazia ad evolversi. Il costume sociale ha prodotto nuovi risultati e nuovi problemi ed il diritto non si è adeguato.

Vi è pertanto ora un ritardo che è indispensabile colmare.

Tale ritardo è evidente se si paragona la legislazione italiana, in tema di diritto di famiglia, a quella europea. Il confronto mostra in modo stridente anacronismi ed irrazionalità della nostra legislazione, la quale se nel 1975 poteva dirsi sufficientemente moderna ed adeguata ai tempi, ora certamente non lo è più.

Nel 1975, la riforma adeguò ai precetti costituzionali il rapporto tra marito e moglie, ponendo fine ad uno stridente contrasto tra Costituzione, che imponeva l'uguaglianza di uomo e donna nel matrimonio, e codice ci-

vile, che invece parlava di «capo» della famiglia.

Nel 2009, tale contrasto esiste ancora su altri punti, tanto da giustificare le parole di chi assume che esistono per numerose categorie di soggetti, diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale e negati, di fatto, dalla legislazione in vigore.

Un esempio è costituito dalla posizione dei figli, i quali, nonostante ciò sia considerato intollerabile da buona parte della pubblica opinione, sono ancora divisi in «categorie» a seconda delle vicende della loro nascita e sono, per questo, soggetti a regole sostanziali e processuali diverse.

Un'altra esigenza che in Europa è fortemente avvertita è quella di unificare le norme in tema di diritto di famiglia, dando luogo ad un'unica ed organica legislazione. Ad esempio, il 1° settembre scorso è entrata in vigore, in Germania, una legge che provvede in tal senso.

In Italia, invece, le norme sul diritto di famiglia sono ancora "disseminate" in leggi e codici diversi e, quando viene effettuata una sia pur minima attività riformatrice (ad esempio la legge 8 febbraio 2006, n. 54, in tema di affidamento condiviso dei figli nella separazione), si procede intervenendo su punti unici, senza un'ottica di coordinamento generale.

Nel Paese, inoltre, prevale una visione diversa da quella consolidata nei codici e nelle leggi.

Più di una volta sondaggi (esempio: divorzio breve) hanno dimostrato che vi è una forte divergenza tra ciò che pensano i cittadini e ciò che il legislatore decide (o non decide).

Tutto ciò dimostra la necessità di un intervento globale di riscrittura, unificazione e

modernizzazione di tutto il primo libro del codice civile.

Questo intervento è stato attuato con l'ausilio di studiosi di varie branche ed associazioni, i quali hanno lavorato e si sono confrontati per lungo tempo, dando luogo al progetto trasfuso nella proposta che si sta illustrando.

La comprensione piena di essa richiede un breve *excursus*, che parta dalle origini del diritto vigente:

1) IL DIRITTO ROMANO

Il nostro diritto civile deriva dal diritto preunitario, che trae origine dal diritto francese, il quale a sua volta deriva dal diritto vigente nel medioevo e dal diritto romano-barbarico, entrambi diretta conseguenza del diritto romano. Evidente è altresì l'influenza, per ciò che concerne in particolare il diritto di famiglia, delle norme del codice canonico.

Nel corso di tale processo di trasmissione, non vi è soluzione di continuità. Alcune norme si sono evolute, mentre altre sono rimaste identiche. Spesso, interi gruppi di norme sono state trasfusi, senza sostanziali modifiche, dal codice di un'epoca storica al successivo.

In ragione di ciò, alcune disposizioni di legge sono sopravvissute alle ragioni per cui erano state scritte e sono divenute illogiche ed anacronistiche. Ad esempio, nel nostro codice civile, al titolo VII del libro primo, relativo alla filiazione, sussiste ancora la norma che attribuisce il figlio alla madre (e di conseguenza al marito della donna) se nato entro centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento di esso, poiché tali date erano state dettate dalle cognizioni della scienza medica dell'epoca di Ippocrate. (Si vedano gli articoli 232 e seguenti del codice civile). Ciò è illogico, considerate le attuali conoscenze, che consen-

tono di stabilire su basi scientifiche paternità e date.

L'esempio citato non è unico. In molti casi l'influenza del diritto antico è palese e la sopravvivenza di norme antiche non è giustificata o, addirittura, è paradossale.

Nessuno ha pensato, finora (se si esclude la rivoluzione sostanziale del 1975), di compiere una revisione generale ed una modernizzazione delle norme del diritto di famiglia. Ciò appare invece indispensabile, considerato il diritto del cittadino di avere norme adeguate all'epoca in cui egli vive.

2) LA RIFORMA DEL 1975

Nel 1975, nel corso di una stagione di vitalità travolgente delle tendenze riformiste, fu varato il nuovo diritto di famiglia. Con esso, mutò radicalmente la concezione della famiglia, trasformatasi, da istituzione gerarchicamente organizzata («il marito è il capo») in società tra uguali. Per effetto della precedente, ma strettamente connessa, introduzione del divorzio, il matrimonio si era contemporaneamente trasformato da entità indissolubile in istituzione reversibile, dando luogo, nel nostro Paese, all'inizio dell'era moderna.

I principi su cui la riforma del 1975 si basava furono, in particolare, l'uguaglianza tra uomo e donna e la fine delle discriminazioni nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.

Sul primo versante, la riforma risultò fortemente incisiva, anche se ad essa sopravvissero alcune norme tuttora non egalarie, come quelle relative al cognome della donna sposata e dei figli. Anche dal punto di vista dell'abolizione delle discriminazioni, la riforma operò una radicale trasformazione, stabilendo, con il nuovo articolo 261, la parità dei diritti tra figli legittimi e figli naturali ed abolendo la definizione di «figli illegittimi», prima vigente. L'articolo 261, tuttavia, è destinato ad operare solo nei rapporti tra

genitori e figli. Le discriminazioni, nei confronti della parentela, in buona parte rimasero, come dimostrato da successive sentenze della Corte di cassazione, tese a valutare se, ai fini successori, due fratelli naturali fossero o meno tali (con decisione finale sostanzialmente negativa).

La riforma del 1975 attende, su questi e su altri punti, di essere completata. Essa costituì un passo avanti enorme, sulla strada della modernizzazione del diritto di famiglia, ma non una soluzione definitiva. Per molti aspetti, le spinte evolutive furono frenate da altre tendenze e non raggiunsero il proprio compimento. (Ad esempio, la riforma intendeva abolire in ogni suo aspetto la colpa nelle separazioni, ma, dopo tale abrogazione, la colpa fu indirettamente reintrodotta con l'istituto dell'addebito).

Se la riforma fosse stata pienamente realizzata nel 1975, dopo trentacinque anni essa dovrebbe essere certamente aggiornata, in virtù delle spinte ed esigenze e delle nuove questioni emerse nel sociale. Il problema, tuttavia, prima ancora che l'aggiornamento, riguarda il completamento della riforma. La parità tra i coniugi e, soprattutto, la parità tra i figli, attendono ancora di essere attuate.

Nel nostro ordinamento sopravvivono, per figli nati dentro e fuori il matrimonio, due complessi di norme diverse (!), che comportano differenti forme di accertamento dello stato di nascita, diverse regole, diversi diritti e differenti tribunali per giudicarli (!).

La riforma del 1975 non sarà completa finché il suo spirito non verrà del tutto realizzato, ponendo fine a tali discriminazioni.

3) I DIRITTI NEGATI

Cambiare il diritto di famiglia non significa solo por fine ad anacronismi e riportare al 2011 questa normativa, ma, soprattutto, vuol dire far cessare la negazione di diritti, riconosciuti dalla Costituzione.

Oltre ai diritti dei figli nati fuori del matrimonio, i quali, per effetto dell'articolo 3 della Carta costituzionale, non possono essere discriminati, ve ne sono altri, tra cui, in primo luogo, i diritti delle «coppie di fatto» e delle coppie composte da persone dello stesso sesso.

Le «coppie di fatto», come con terminologia negativa sono attualmente definite questo tipo di unioni, trovano tutela nella fondamentale previsione costituzionale contenuta nell'articolo 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»), mentre per le coppie dello stesso sesso deve essere ricordata la previsione di cui al successivo (ugualmente inserito tra i principi fondamentali della Costituzione e perciò prevalente su qualsiasi altra disposizione) articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Attualmente, le coppie di fatto costituiscono, per il diritto, un'entità «fantasma», non regolata e perciò non esistente, con grave lesione, prima ancora che dei diritti concreti, della dignità di coloro i quali vivono tale situazione.

Le coppie costituite da persone dello stesso sesso si trovano ugualmente prive di riconoscimento e diritti e rappresentano, nella nostra società, l'eterno ritorno della volontà di discriminazione, la quale sembra sempre rinascere, nei confronti di vecchie o nuove «categorie», nonostante gli sforzi fatti per superarla e le lezioni della storia.

4) L'EUROPA

Un'altra ragione per realizzare con urgenza la riforma del diritto di famiglia viene dall'Europa. Se non ve ne fossero altre, già essa basterebbe per giustificarla. A fronte

di evidenti sforzi, effettuati in altri settori del diritto, per rendere le normative italiane, nel rispetto dell'autonomia di ogni Paese, aderenti ai principi dell'Unione europea (allo scopo di realizzare, sotto tutti i profili, l'unione), nel campo del diritto di famiglia la tendenza è opposta.

La legislazione italiana, in tema di divorzio, mediazione familiare, filiazione e procreazione assistita, unioni libere, adozioni ed altro, se ne discosta e la distanza tende ad aumentare.

Gli esempi sono molteplici e clamorosi. In tema di adozioni, ad esempio, pur avendo l'Italia ratificato trattati che imponevano il riconoscimento della possibilità dei *single* di adottare (possibilità che già nel diritto di Giustiniano, per influenza dell'imperatrice Teodora, era riconosciuta alle donne), il principio non è stato attuato nel nostro ordinamento. L'adozione consentita ai *single* è infatti limitata ad ipotesi marginali e ad essa sono attribuiti effetti diversi e minori, rispetto all'adozione operata da una coppia.

L'elenco dei Paesi occidentali, i quali hanno regolamentato le unioni diverse dal matrimonio, non è soltanto lungo, ma onnicomprensivo. Solo l'Italia resta esclusa. Allo stesso modo, è difficile trovare legislazioni analoghe a quella italiana, come essa era prima dell'intervento riparatore della Consulta, in materia di procreazione assistita o, come vorrebbero attuali proposte di legge, in tema di testamento biologico.

È opportuno comprendere che, su tali temi, l'Italia è isolata ed è lontana dall'Europa. Ciò deve indurre a riflettere e, ove si creda nel patrimonio di valori laici, che costituiscono la base delle democrazie europee e dell'evoluzione del pensiero del novecento, ad impegnarsi perché la distanza venga, quanto meno, ridotta.

5) LA CONFERENZA DEL 12 MAGGIO 2008

L'opportunità di avviare il progetto di riforma del diritto di famiglia è sorta nel corso dell'incontro di studiosi di differenti discipline, per la conferenza sull'amore civile, tenutasi a Roma il 12 maggio 2008. In tale occasione è nata l'idea di trasformare la conferenza in un tavolo di lavoro permanente, ove le diverse competenze (di diritto civile, penale, comparato ed internazionale, di medicina e genetica, di filosofia, psicologia e sociologia) potessero aver modo di lavorare insieme, per redigere un progetto di riforma globale del primo libro del codice civile, idoneo a trasformare «il diritto della tradizione» in «diritto della ragione», cioè capaci di ipotizzare un diritto adeguato alle esigenze ed alle aspirazioni degli uomini e delle donne del nostro tempo, libero da ogni influenza confessionale o ideologica ed ispirato ai valori della Carta costituzionale.

Il progetto qui presentato costituisce la realizzazione di tale idea ed il frutto del lavoro di studiosi ed associazioni, accompagnato dai suggerimenti di persone direttamente coinvolte nelle problematiche considerate.

6) LA LAICITÀ DELLO STATO

Idea ispiratrice del lavoro è il concetto di laicità dello Stato.

Ogni concezione ideologica o religiosa merita il massimo rispetto, ma altrettanto rispetto è dovuto alla libertà dei cittadini.

I principi che animano religioni o ideologie possono influenzare la vita delle persone, ma non devono essere imposti per legge a coloro i quali non li condividono.

Portare avanti, con coerenza, tale idea significa fornire un contributo a che l'intera società delle nazioni divenga meno teocratica e pluralistica e sia rispettosa della libertà e dei diritti dei cittadini.

7) PRINCIPI ISPIRATORI DEL DISEGNO DI LEGGE

1) *La libertà dei cittadini*

Obiettivo principale del diritto, in un Paese democratico, non è assicurare la realizzazione dei principi posti a base dell'ideologia dominante, né tenere a bada il popolo, costituire una gabbia entro cui esso possa essere adeguatamente controllato e diretto oppure svolgere, prevalentemente, una funzione repressiva.

Scopo del diritto è garantire, nella misura maggiore possibile, la libertà dei cittadini, i quali, non hanno inteso, in un'ottica hobbesiana, privarsi di ogni facoltà per avere in cambio sicurezza e stabilità, ma si sono associati, come descritto da Locke, affinché collettivamente possano essere riconosciuti e tutelati i loro diritti individuali, tra i quali, in primis, il diritto di libertà.

La libertà dei singoli deve essere garantita dall'ordinamento, perché essa costituisce il nocciolo delle ragioni per le quali si sono associati tra loro.

Ciò significa che il livello di libertà garantita dall'ordinamento è un importante indicatore della democraticità e funzionalità dello stesso e che i limiti che il diritto pone devono trovare una loro giustificazione.

Non vale il principio secondo cui tutto è vietato ed ogni libertà deve avere una valida giustificazione, ma il principio opposto, secondo cui sono proprio i divieti a dover essere motivati ed adeguatamente giustificati.

2) *I limiti*

È evidente che la libertà individuale trova dei limiti. Anche ciò è intrinseco nelle ragioni che idealmente danno luogo alla nascita dello Stato di diritto.

Tali limiti, in primo luogo, consistono nella libertà degli altri. La collettività ha diritto di vietare l'omicidio, la rapina, l'aggressione, in quanto «espansioni della libertà di

un soggetto» palesemente effettuate a spese di un altro, il cui corrispondente diritto viene contestualmente limitato o soppresso.

Altri limiti devono essere imposti per disciplinare la vita collettiva, in quanto, senza regole precostituite e funzionali, essa sarebbe del tutto impossibile. Anche su questo versante, l'ordinamento deve trovare un punto di equilibrio tra libertà e funzionalità.

Il problema si pone per una terza categoria di limiti, posti in relazione al modello di società che si vuole realizzare.

È infatti possibile preferire modelli di «Stato etico», vale a dire, secondo la concezione di Hegel, modelli in cui lo Stato è inteso come «incarnazione suprema della moralità sociale e del bene comune» o modelli pluralisti, nei quali le scelte collettive di ciò che è bene e ciò che non lo è sono ridotte il più possibile, a beneficio del rispetto della diversità di opinione. In essi l'ordinamento cerca di garantire, quanto più è possibile, le minoranze ideologiche o religiose.

3) *Il diritto di scegliere*

In passato, le possibilità di scelta di un individuo erano estremamente limitate. La sua nascita, più che sua volontà, stabiliva nella maggior misura il suo destino. Non vi era la possibilità di scegliere il proprio lavoro e, spesso, neppure il proprio coniuge, e non vi era la possibilità di mutare né l'uno, né l'altro. Tanto meno esisteva la possibilità di scegliere i propri rappresentanti politici.

Con l'instaurarsi della società dei consumi e della concorrenza, da un lato, e di istituzioni democratiche dall'altro, la possibilità di scelta è aumentata.

L'evoluzione della facoltà di scelta, in ambito economico, è stata, nei Paesi occidentali, maggiore della corrispondente evoluzione in altri settori.

Non a caso il nostro codice civile riconosce, al momento del matrimonio, un'ampia possibilità di scegliere il regime patrimoniale della famiglia, mentre vieta (articolo 160 del

codice civile) qualsiasi deroga al regime degli obblighi di natura personale.

Dal punto di vista economico e consumistico, siamo stati abituati a scegliere, tra decine e centinaia di possibilità diverse (come tra centinaia di canali televisivi), mentre, in altri ambiti, questa possibilità di scelta è stata negata.

Si è creata così una contraddizione, tra un «consumatore», non solo libero, ma con un grado talmente evoluto da poter godere di un'ampia possibilità di scelta, ed un cittadino, al quale invece questo diritto non è riconosciuto in settori importanti della sua vita.

Una svolta in tal senso si è avuta con l'introduzione del divorzio, con il quale è stata fornita la possibilità di scegliere tra restare fedeli al modello del matrimonio indissolubile o accogliere il modello che richiede, per la perpetuazione del matrimonio, un consenso perdurante.

Principio ispiratore del progetto di riforma è stato quello di ampliare, ove possibile e nella misura possibile, gli spazi di libertà e di scelta del cittadino della nostra epoca, per rendere il diritto più conforme, oltre che ai principi richiamati, anche al suo effettivo modo di essere e di sentire, in quanto soggetto complesso, «consumatore» e «cittadino democratico» della nostra epoca.

4) *La funzione del diritto*

Tra i principi ispiratori del disegno di legge vi è anche quello di ritenere il diritto uno strumento di codificazione e di interpretazione della realtà, che dalla stessa non può prescindere. È preciso dovere del diritto fornire risposte e modelli di organizzazione alle entità che sorgono nel sociale.

Il diritto può considerare le realtà emerse come illecite e può quindi sanzionarle, eventualmente anche con l'uso di strumenti penali, ma non può ignorarle: se sono considerate lecite, deve regolamentarle.

Ciò non è avvenuto, nel nostro ordinamento, in relazione alla procreazione assistita, esistente come possibilità sin dal 1950, ma regolamentata per legge solo nel 2004, e tuttora non avviene per quanto riguarda le coppie di fatto ed altre entità.

Il diritto non può fingere che queste entità non esistano. Ha il dovere di regolarle, in un senso o nell'altro. Se non lo fa, viene meno ad una delle sue fondamentali funzioni.

Obiettivo del disegno di legge è stato quindi quello di inserire nel codice e regolamentare ciò che esiste nella società.

5) *La vita e la sofferenza*

Proteggere il valore «vita», non significa aprioristicamente favorire ogni possibilità di essa, anche se realizzabile in condizioni disumane oppure meramente potenziale o astratta, ma significa, prima di tutto, tutelare la vita effettivamente esistente e tradotta in individui reali, nonché proteggere gli stessi, in quanto entità capaci di soffrire.

Non si rispetta la dignità dell'uomo quando gli si impone, contro la sua volontà, di vivere in condizioni artificiose, impietose o atroci.

Non si rispetta la sofferenza dell'uomo, quando essa viene minimizzata e subordinata ad astratte visioni di principio.

Emblematico è il caso di un bambino afflitto da una grave malattia, il quale può essere salvato da un trapianto reso possibile dalla nascita di un fratellino geneticamente compatibile e, quindi, nato tramite selezione embrionale. Vietare tale possibilità significa privilegiare ciò che è potenziale rispetto a ciò che è reale, con la differenza che ciò comporta, in termini di comprensione, sentimenti e concreta sofferenza.

6) *Le discriminazioni*

Uno dei criteri guida del disegno di legge consiste nel desiderio di cancellare ogni forma di discriminazione.

La Costituzione ed il senso morale impongono che non esistano, in nessun modo, individui discriminati o privati di diritti fondamentali, cittadini di «serie B» o «figli di una divinità minore». Le discriminazioni, in alcune occasioni sono palesi, in altre mascherate. È necessario disvelarle e, se effettivamente tali, cancellarle dall'ordinamento.

7) *Il bilanciamento dei principi costituzionali*

La Costituzione italiana giustamente afferma molteplici principi e valori. Può accadere che, in determinate situazioni, tra essi si determini contrasto. In tal caso è necessario operare un contemperamento (o bilanciamento), il quale, da un lato provochi il minore sacrificio possibile di ciascun principio e, dall'altro, ove necessario, determini quale di essi debba prevalere.

Esempio emblematico è costituito dalla decisione della Corte costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975, relativa all'interruzione volontaria della gravidanza. In tale occasione la Consulta affermò che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione».

Il progetto di riforma si è ispirato a questo principio e, ad esempio in materia di procreazione assistita, ha considerato prevalenti, rispetto all'embrione (che non è il concepito ed anzi, secondo i principi in vigore e sulla base della stessa legge 19 febbraio 2004, n. 40, ha una tutela meno forte) altri valori costituzionalmente garantiti.

8) *I principi fondamentali della costituzione*

I primi articoli della Costituzione rientrano, come espressamente indicato, tra i «principi fondamentali» della stessa.

Di ciò si deve tener conto nel momento in cui si confrontano, anche ai fini di un even-

tuale bilanciamento, precetti costituzionali diversi.

Il principio di eguaglianza, su cui si basa l'esigenza di non discriminazione che ha ispirato l'intero progetto di riforma, è dettato dall'articolo 3, mentre la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, è oggetto dell'articolo 2.

Si tratta pertanto di principi che i padri costituzionali collocarono ai primissimi posti e che non possono in alcun modo trovare deroga, nel nostro ordinamento.

9) *La centralità della questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso*

Il codice civile vigente non richiede espressamente (come invece fa il codice canonico) la diversità di sesso tra gli sposi. Tale requisito si deduce dalla tradizione e dal fatto che la legge parla di «marito» e «moglie».

Secondo la concezione approvata in altri Paesi, ciò che caratterizza il matrimonio non è, invece, la diversità di sesso, ma la volontà ed i sentimenti delle persone. Coloro i quali hanno un orientamento sessuale diverso dalla maggioranza possono ugualmente desiderare di realizzare, con il proprio compagno, un'unione permanente e possono desiderare che tale unione sia riconosciuta dalla collettività ed abbia rilievo giuridico.

Nel caso in cui ciò non avvenga, persone «diverse» si trovano, non solo ad essere discriminate, ma ad essere prive di fondamentali diritti, come quello di assistersi reciprocamente o permanere nella casa comune.

Secondo una tesi, i *gay* possono, se vogliono, vedere riconosciuta una forma di unione, ma questa non può essere il matrimonio.

Questa posizione trova motivazioni solo emotive e non basate sul diritto. Essa è frutto della convinzione che il proprio modo d'essere è l'unico giusto, normale o sano, ma crolla di fronte ad un'applicazione imparziale del principio di uguaglianza.

Vanamente si cerca di sostenerla con il richiamo al diritto naturale, ignorando o dimenticando che l'idea che vi siano principi assoluti, riconosciuti come tali da tutti gli uomini, dopo essere stata fonte, in passato, di numerose «guerre di religione», è stata abbandonata e superata da moderne concezioni democratiche e pluraliste.

Secondo un'altra tesi, il matrimonio è un istituto destinato ad essere superato e, pertanto, non vi è ragione di estenderlo ai *gay*.

In contrario si osserva che, finché un istituto giuridico esiste, esso deve essere utilizzabile da tutti i cittadini. Anche le persone con orientamento omosessuale devono essere libere di decidere se sposarsi o meno e, in futuro, devono poter partecipare, con pari diritto, ad ulteriori evoluzioni, ove esse effettivamente vi siano.

10) *Parità ed eguaglianza*

Principi di fondo del disegno di legge restano la parità di diritti, l'eguaglianza delle persone e la pari dignità delle scelte.

Uguaglianza tra uomo e donna, tra figli nati nel matrimonio e fuori di esso, tra persone con differenti orientamenti sessuali, tra adottati da coppie e da *single*, tra adottati italiani e di altre nazioni, tra «coppie di fatto» e coppie matrimoniali.

Il filo conduttore grazie al quale è possibile leggere unitariamente il progetto resta il concetto di eguaglianza.

CONTENUTI GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE

1) *Testamento biologico*

Il problema è affrontato in modo globale. Dopo l'articolo 5 del codice civile (rubricato «Atti di disposizione del proprio corpo») è inserito l'articolo 5-*bis*, con il quale si afferma il diritto delle persone di veder rispettata la propria volontà in caso di cure medi-

che. Il principio guida è che deve scegliere il cittadino e non lo Stato.

Il successivo articolo 5-*ter* stabilisce che, per i minori infrasedicenni, la decisione compete ai genitori e, in particolari casi, deve essere confermata dal giudice tutelare.

Le norme sul testamento biologico, successivamente inserite e compiutamente disciplinate, sono diretta derivazione del principio stabilito.

Nel testamento possono essere inserite disposizioni in ordine alla volontà di ricevere assistenza religiosa, donare organi o essere cremati. È prevista la possibilità di nominare un fiduciario.

Il testamento deve essere presentato al giudice tutelare. La conservazione dell'originale e l'inserimento dei dati in una Banca nazionale, consultabile dai medici in caso di intervento, compete allo Stato.

2) *Parentela*

Attualmente il codice civile non è chiaro nell'indicare le origini della parentela, tanto da giustificare la tesi, da alcuni sostenuta, secondo cui solo il matrimonio può validamente costituirla, a tutti gli effetti.

Da ciò discendono conseguenze aberranti, come l'affermazione secondo cui due fratelli naturali non possono ereditare l'uno dall'altro così come due fratelli legittimi.

Il disegno di legge abolisce ogni distinzione tra parentela legittima e naturale. Vengono eliminate anche altre anomalie, come quella che fa persistere il vincolo di affinità (legame giuridico con la suocera) anche dopo il divorzio.

3) *Rapporto tra matrimonio civile e matrimonio religioso*

Il disegno di legge non interviene sulla possibilità di celebrare matrimonio religioso con effetti civili, ma, nel codice, ribalta l'ordine di priorità. Finora il modello regolato per primo era quello concordatario. Con la

riforma viene invece per primo presentato e regolato il modello civile, dando un'immagine maggiormente laica del codice.

Anche in questo caso vengono eliminate anomalie, come quella secondo cui in caso di annullamento religioso che preceda il divorzio non è più dovuto il mantenimento dell'ex coniuge.

4) *Matrimonio tra persone dello stesso sesso*

Nell'attuale disciplina codicistica matrimoniale vi è un posto vuoto, costituito dall'articolo 91, abrogato dopo la fine del fascismo. Tale articolo prevedeva divieti matrimoniali tra cittadini di razza ariana e persone «appartenenti ad altra razza».

La norma, in passato simbolo di discriminazione, può ora divenire simbolo opposto, della fine di essa in un altro, millenario, settore, sancendo il superamento dei pregiudizi prima imperanti.

5) *Cognome della moglie e dei figli*

L'abolizione dell'articolo 143-bis del codice civile, per effetto del quale la donna sposata aggiunge al proprio il cognome del marito, pone fine ad una palese violazione del principio di parità dei coniugi nel matrimonio e prende atto del costume sociale, che tale norma ha ormai disapplicato.

Il novellato articolo 262 dello stesso codice pone fine al privilegio maschile di esclusiva attribuzione del cognome ai figli. In passato l'attribuzione del cognome paterno costituiva una garanzia per la donna e per i figli stessi. Attualmente essa rappresenta una tradizione, non conforme al principio costituzionale di parità. Il sistema disegnato dal disegno di legge prevede l'attribuzione al figlio dei cognomi di entrambi i genitori ed attribuisce agli stessi il diritto di stabilire quale trasmettere.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà, l'ufficiale di stato civile è abilitato a procedere a sorteggio. In tal modo, tutti i cit-

tadini nati dal momento dell'entrata in vigore della riforma avranno un doppio cognome e potranno scegliere quale trasmettere. Il sorteggio salvaguarda coloro i quali non vogliono operare tale scelta. Tutti i figli nati dai medesimi coniugi dovranno avere lo stesso doppio cognome.

6) *Rapporti tra separazione e divorzio*

Attualmente chi voglia sciogliere il proprio matrimonio ha l'onere di instaurare due successivi giudizi, l'uno di separazione e l'altro di divorzio, affrontando i relativi costi, sia economici, che psicologici.

Per il peso di essi molte coppie, pur intenzionate, senza alcuna esitazione, a chiudere definitivamente il loro rapporto, dopo aver ottenuto la sentenza di separazione non chiedono il divorzio, restando in una situazione di «limbo» dal punto di vista giuridico ed assumendo comportamenti divorzisti «di fatto».

Oltre a ciò, l'esistenza di due normative che si sovrappongono ha costantemente causato problemi interpretativi, nonché successive decisioni, da parte di organi diversi, in relazione alla medesima fattispecie.

Tutto ciò può essere evitato sciogliendo il nodo del legame tra i due istituti. Attualmente la separazione è un passaggio obbligatorio per giungere al divorzio. Con il presente disegno di legge, essa diviene istituto diverso ed autonomo, utilizzabile per chi voglia meramente separarsi e non divorziare. Coloro i quali, invece vogliano interrompere definitivamente il loro rapporto, non sono obbligati a percorrere i due «gradi» (ognuno di essi con possibile giudizio di appello e cassazione e, quindi, con una moltiplicazione abnorme di cause), ma possono direttamente chiedere il divorzio.

Nel nuovo sistema, la separazione è disciplinata dall'articolo 158-bis. Il divorzio dagli articoli 150 e seguenti.

La barriera, che oggi impedisce di accedere al divorzio se prima non si è percorsa la trafila della separazione e che alcuni vo-

gliono mantenere in piedi per rendere più difficile e gravoso il divorzio e in qualche modo dissuadere coloro che vorrebbero ottenerlo, viene abolita.

7) *Mediazione familiare*

La mediazione familiare è già realtà in altri Paesi europei. In Italia si è cercato di inserirla con la legge n. 54 del 2006 sull'affido condiviso dei figli nella separazione (di cui essa era parte integrante e fondamentale), ma nel corso dei lavori parlamentari è stata quasi totalmente soppressa.

La mediazione è invece un elemento indispensabile, per passare, in questi delicati procedimenti, dalla logica del conflitto a quella del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise.

I coniugi che stanno per separarsi non possono utilizzare i medesimi strumenti posti a disposizione di chi deve contendere in una causa ordinaria, ma hanno bisogno di strumenti specifici, che tengano conto dei profili psicologici e della necessità di ricerca di soluzioni concordate.

Il disegno di legge, come avviene in altre materie (ad esempio il lavoro), ove è prevista una fase conciliativa che preceda il giudizio vero e proprio, oppure (ad esempio i giudizi penali) sono previsti meccanismi idonei a ridurre il numero delle procedure che arrivano al giudizio (eterodirettivo) del giudice, prevede, prima del divorzio, il passaggio presso un Centro specializzato di mediazione familiare, ove opera un'*équipe* specializzata. Il disegno di legge prevede altresì la composizione di questi centri, i meccanismi per la loro attivazione e le procedure di spesa. Come è stato rilevato, svolgere un procedimento di separazione o divorzio senza la mediazione familiare è come operare un paziente senza anestesia: una pratica in passato diffusa, ma in futuro non più accettabile.

8) *Assegnazione della casa familiare*

Il disegno di legge (articolo 151-*bis* del codice civile) propone alcune modifiche al regime di assegnazione della casa familiare in sede di divorzio, ponendo fine sia alla prassi (sostenuta dall'attuale normativa) per la quale i coniugi senza figli, ove vogliono avere disposizioni provvisorie per l'uso della casa familiare, devono instaurare contemporaneamente un'altra causa, al di fuori del giudizio di separazione o divorzio, sia all'impossibilità di assegnare temporaneamente la casa stessa al coniuge più debole, come parte del mantenimento.

Viene modificata anche la norma che, volendo punire il genitore che instaura un nuovo rapporto togliendogli la disponibilità della casa, penalizza invece i figli.

9) *Modifiche all'affido condiviso*

Le modifiche alla legge sull'affido condiviso, che ha determinato una vera rivoluzione copernicana, affermando il principio di bigenitorialità e realizzando l'interesse del minore di non perdere il rapporto con una delle figure genitoriali e con i nonni, è oggetto, nel disegno di legge, solo di ritocchi.

Viene chiarito il rapporto tra l'articolo 155 e l'articolo 155-*bis*, ponendo rimedio ad una disarmonia frutto delle ultime affrettate modifiche avvenute al momento dell'approvazione della legge, nonché viene chiarito il concetto di mantenimento diretto del figlio.

Altri punti modificati riguardano l'audizione del minore, da compiersi con ogni cautela e con forme di ascolto protetto, le cui modalità vengono specificate.

10) *Solidarietà post matrimoniale*

La solidarietà *post matrimoniale*, attualmente regolata da leggi speciali, viene inserita nel codice, dove ha pieno titolo per essere regolata, costituendo un principio importante, da considerare corollario della solidarietà familiare e di quella sociale.

Per quanto riguarda le quote della pensione di reversibilità, in caso di concorso tra ex coniuge e coniuge superstite, il periodo di convivenza è equiparato al periodo matrimoniale. In tal modo si pone fine all'anomalia, oggi esistente, per effetto della quale l'ex coniuge aggiunge alla propria quota quella del periodo di separazione, anche se, nel corso di esso, il dante causa abbia convissuto con il nuovo *partner*, poi divenuto coniuge.

Anche per il calcolo dell'indennità di fine rapporto viene abolito l'automatismo che attribuisce una consistente quota di essa all'ex coniuge, a prescindere dal contributo fornito dallo stesso, anche con lavoro domestico, all'organizzazione familiare.

11) *Le unioni libere*

Le unioni di fatto, così chiamate con un termine che ne sminuisce la dignità e la rilevanza giuridica, divengono «unioni libere». Esse, in effetti, sono «di fatto» solo perché il diritto non le disciplina, violando il suo compito.

Le unioni libere si celebrano nel medesimo modo e determinano gli stessi effetti del matrimonio. Esse sono, in pratica, matrimoni, ma con una serie di differenze che recepiscono le moderne esigenze di maggiore libertà, duttilità dell'istituto e possibilità di esplicazione dell'autonomia privata.

Con il disegno di legge, il matrimonio tradizionale non viene abolito e chi vuole può continuare a sceglierlo. Chi invece non desidera essere tradizionalista ed avverte le nuove esigenze, la cui mancata realizzazione, unitamente ad altri fenomeni sociali, sta progressivamente riducendo il numero dei matrimoni, ha una nuova possibilità.

Alle unioni libere non si applica l'anacronistica normativa relativa alla promessa di matrimonio, nonché non si applicano alcuni divieti matrimoniali, le norme sul lutto vedovile, le disposizioni, di derivazione canonica, sull'errore sulle qualità della persona e la let-

tura, al momento della celebrazione, di articoli del codice.

Non si applicano altresì i divieti di apporre condizioni, di cui all'articolo 108 del codice civile e di modificare diritti e doveri previsti (articolo 160).

Caratteristica delle unioni libere è proprio quella di potere, entro determinati limiti, scegliere il contenuto del proprio patto matrimoniale. I liberi consorti sono tali perché possono stabilire obblighi di assistenza diversi da quelli previsti dal codice e possono escludere l'obbligo di coabitazione.

Essi sono liberi di stipulare accordi in vista di un possibile divorzio (accordi già possibili in molti Paesi, ma assolutamente vietati in Italia) e, con conseguenze solo in caso di esso, indicare principi guida per lo svolgimento della loro vita comune.

Le unioni libere prevedono (articoli 230-ter e seguenti del codice civile) altre facoltà e possibilità non previste per il matrimonio, che le parti possono, prima di unirsi, scegliere insieme.

Esse sono «un vestito confezionato su misura», che le coppie scelgono liberamente per sé, unico e diverso da tutti gli altri, pur disegnato nell'alveo di un modello generale, con conseguenti limiti. Gli accordi delle coppie sono nulli se non rispettano il principio di parità tra gli sposi e di reciprocità di diritti e doveri.

12) *Le intese di solidarietà*

Quant'uno non vogliono stipulare un matrimonio, né nella forma tradizionale, che in quella delle unioni libere, possono porre in essere tra loro un'intesa di solidarietà.

L'intesa è possibile tra due o più persone, non implica un'unione sessuale e determina, rispetto all'unione matrimoniale o libera, conseguenze ridotte.

Anche coloro che stipulano un'intesa, come i coniugi, intendono compiere un percorso comune basato sulla solidarietà e sull'affetto, ma, mentre i coniugi o i liberi con-

sorti intendono attribuire al partner il ruolo principale nella propria vita, essi intendono semplicemente, come recita il nuovo articolo 219-*undecies*, attribuirsi reciprocamente «un ruolo nelle proprie relazioni umane ed affettive, nonché nelle vicende di vita quotidiana.

13) *Le comunità intenzionali*

Del tutto diverse sono le comunità intenzionali, le quali vanno incontro ad esigenze di vicinanza e comunità di gruppi di persone. Esse estendono la sfera della solidarietà sociale ed ampliano le possibilità dei cittadini di vivere insieme e di condividere progetti od ideali.

Le comunità non sono «famiglie», ma si inseriscono nello spazio esistente tra la coppia e la comunità generale.

Dopo l'affievolimento e la sostanziale scomparsa della parentela manca, nelle società moderne, la possibilità di estendere il concetto di appartenenza al di là del «sé» immediato e della famiglia puramente atomistica.

Tra l'individuo e la comunità generale (umanità, patria, nazione) non vi è nulla. Per alcune situazioni od eventi (ad esempio catastrofi naturali o grandi eventi sportivi) l'individuo può condividere con altri il senso di far parte di un insieme omogeneo. Nell'ordinario, nella quotidianità, ciò non avviene e ciò determina o acuisce il senso di solitudine della modernità.

Riconoscendo le comunità intenzionali è possibile che più persone, con gli stessi ideali e progetti, realizzino contrattualmente un'unione economica e solidaristica, regolata per legge e perciò trasparente ed immediatamente reversibile.

14) *Quadro complessivo degli istituti familiari e parafamiliari*

Con il disegno di legge, gli spazi di libertà e diversità (ricchezza) del diritto di famiglia vengono finalmente ampliati. Viene meno il

regime di «monopolio» del matrimonio tradizionalmente inteso.

Due persone che si amino e vogliano attribuire l'uno all'altro il ruolo più importante nella propria esistenza, realizzando una complessiva unione di vita potranno, secondo le loro preferenze, contrarre un matrimonio tradizionale o stipulare una libera unione, con analoghi effetti.

Se invece essi, in luogo di un'unione di tal tipo, desiderano che la collettività riconosca un legame meno intenso ed attribuisca ad esso determinati effetti, potranno stipulare un'intesa di solidarietà. L'intesa può essere stipulata anche da più di due persone.

Se, infine, gli individui, anche già legati in coppie o intese, vogliano partecipare ad un progetto più ampio, riunendosi ad altre persone grazie a regole comunemente accettate, potranno ricorrere allo schema della comunità intenzionale.

Il tutto crea una serie di legami che, attraversando la società, ne consolidano la rete di solidarietà.

15) *La filiazione*

In tema di filiazione, non solo vengono abolite le differenze tra figli legittimi e naturali, ma cessa ogni ragione perché si configurino due categorie differenziate. I figli sono tali e basta, comunque nati.

Il meccanismo di creazione dell'atto di nascita e di contestazione dello stato è unico e non vi sono formalità o adempimenti distinti.

Scompaiono le ultime differenze in tema di eredità e successione.

Il titolo VII del libro primo del codice civile sulla filiazione, anziché (come avviene attualmente), con numerose e puntigliose regole per stabilire chi sia figlio legittimo e chi no, si apre con la puntuale indicazione degli obblighi dei genitori, creando uno «statuto» dei diritti e della tutela del minore.

16) *Procreazione assistita*

In tema di procreazione assistita (inserita nel citato titolo VII del codice relativo alla filiazione) si afferma il diritto alla genitorialità, tenendo conto delle aspirazioni di coloro i quali desiderano un figlio e possono averlo con l'aiuto della scienza, e, in un'ottica non punitiva, ma di solidarietà, nei loro confronti, vengono dettate una serie di norme idonee ad adeguare la nostra legislazione a quella europea.

Sono ammesse la diagnosi preimpianto e la fecondazione eterologa, riattribuendo alle coppie diritti di scelta che competono ad esse e non allo Stato.

Il disegno di legge si ispira, ove necessario, alla logica del bilanciamento dei valori costituzionali ed attribuisce rilievo alle possibilità di nascita concrete e non astratte ed i diritti, tra cui quello alla salute, delle persone viventi e non delle persone ipotetiche o meramente possibili.

17) *Adozione*

In tema di adozione, il progetto si ispira ai seguenti punti:

1) inserimento della normativa nel codice civile, invece che nella legislazione speciale;

2) riconoscimento del diritto di adozione per le persone singole;

3) riconoscimento del diritto degli adottati di conoscere le proprie origini.

Il primo punto è giustificato dall'esigenza di porre fine a logiche di separatezza che hanno finora impedito la creazione di un unico compendio di disposizioni del diritto di famiglia.

Con il secondo si è inteso por fine all'esistenza di un'adozione con minorati diritti, qual è quella prevista dall'attuale legislazione. Se le persone singole, in attuazione delle direttive europee, possono adottare, ciò deve avvenire nello stesso modo e con ri-

ferimento a tutti i minori (non solo a quelli portatori di particolari difficoltà).

Il terzo punto accorcia i termini per i quali alcune categorie di adottati possono conoscere le proprie origini. Attualmente esso è di cento anni e penalizza la legittima esigenza di conoscere le proprie origini e colmare il vuoto esistenziale che la non conoscenza comporta.

18) *Responsabilità genitoriale*

Gli articoli 315 e seguenti sono modificati, per trasformare, in ottica europea, l'attuale potestà in responsabilità genitoriale. Questa «rivoluzione» segue quella del 1975, con la quale la millenaria patria potestà fu trasformata in potestà di entrambi i genitori.

L'articolo 315-*bis* esclude che i genitori possano usare, come strumenti educativi, forme di violenza fisica, psicologica o morale tali da provocare traumi al minore.

L'articolo 317-*ter* prevede altresì la figura del «genitore elettivo».

19) *Amministratore di sostegno*

La disciplina dell'amministrazione di sostegno, effetto di una recente riforma, viene completata e consolidata, con la definitiva abolizione della figura del tutore per gli interdetti.

20) *Modifiche a norme penali*

Nel campo penale il disegno di legge propone la creazione di una nuova figura di reato (*mobbing* familiare), ed accresce la tutela per le vittime della violenza domestica prevedendo la possibilità di agire d'ufficio.

DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI

I primi cinque articoli del codice restano invariati.

Dopo l'articolo 5 vengono inseriti gli articoli 5-*bis* e seguenti, che disciplinano il di-

ritto di ciascun soggetto, in possesso della capacità di agire e di intendere e volere, al rispetto della sua volontà in tema di cure mediche. Nell'ambito di tale normativa viene inserita (articolo 5-*quater*) la possibilità di redigere un «testamento biologico».

Gli articoli successivi, fino al 44, restano invariati.

L'articolo 45 prevede che, in caso di separazione o divorzio dei genitori, il minore possa avere un doppio domicilio.

Gli articoli fino al 73 sono invariati.

L'articolo 74 modifica il concetto di parentela, unificando, ad ogni fine di legge, la parentela per la filiazione «legittima» e la parentela per la filiazione «naturale» o per ogni altro «tipo» di filiazione, (ciò pone fine a situazioni come quella esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 377 del 1994, per la quale due fratelli naturali non sono, ai fini successori, fratelli tra loro).

L'articolo 78 modifica il concetto di affinità (eliminando l'anomalia attuale, per la quale essa persiste, per alcuni fini, anche dopo il divorzio).

Le norme sul matrimonio sono sostanzialmente invariate. Le modifiche riguardano il coordinamento formale con il nuovo istituto delle unioni libere, successivamente disciplinato.

Il matrimonio tradizionale resta infatti immutato. Tutte le novità che le nuove istanze sociali invocano sono state trasfuse nelle unioni libere. In tal modo è stata data ai cittadini libertà di scelta e l'eventuale volontà di quanti non volessero alcuna modifica è stata integralmente rispettata. È stato però inserito un articolo 129-*ter*, per evitare che in futuro possano aversi discriminazioni e perdite di tutela per coloro i quali vedano il loro matrimonio annullato dai tribunali ecclesiastici invece che da quelli civili.

La novità più rilevante resta comunque l'articolo 90-*bis*, che riconosce, senza limitazioni o discriminazioni di alcun tipo, la possibilità di sposarsi anche alle persone dello stesso sesso.

Nel capo III del titolo VI del libro primo del codice civile sono stati abrogati l'articolo 143-*bis* (cognome della moglie) e modificato l'articolo 147 (doveri verso i figli). Quest'ultima norma, infatti, è stata assorbita dalla legislazione in tema di filiazione, poiché i doveri verso i figli più che derivare dal matrimonio, nascono, in generale ed a monte, dalla procreazione di essi.

Nel capo V del medesimo titolo è stato inserito il divorzio, il quale, in tal modo, a distanza di più di quaranta anni dalla sua approvazione, farebbe finalmente ingresso nel nostro codice, dal quale, per incomprensibili ragioni, è stato finora tenuto fuori, creando anomalie e discrasie.

Risulta invece spostato (articolo 158-*bis*) e modificato l'istituto della separazione, che non è più un passaggio necessario per arrivare al divorzio, ma ha una sua autonoma funzione. Il legame necessario tra separazione e divorzio, vigente nel nostro ordinamento dal 1970, viene in tal modo scisso.

Le norme procedurali e sostanziali del divorzio sono state adeguate alla normativa europea ed alle esigenze attuali. Esse sono racchiuse negli articoli seguenti (ivi compresa la parte di modifica del codice di procedura civile).

Gli articoli successivi sono invariati fino al 219.

Del tutto nuovi sono gli articoli 230-*ter* e seguenti, poiché, con esse, vengono disciplinate le nuove unioni libere. Con tale istituto vengono date certezze, regole e (finalmente) un nome, alle unioni tra coloro i quali non accettano il matrimonio tradizionale, ma vogliono unirsi con un legame di analogo contenuto e dignità sociale. Le unioni libere non hanno nulla meno dei matrimoni, poiché la legislazione di base che le riguarda è la medesima, ma hanno qualcosa in più, poiché la legge riconosce ai liberi consorti una serie di possibilità di scelta che resta negata a coloro i quali scelgono il matrimonio tradizionale. Inoltre, alle unioni libere non si applicano alcune norme matrimoniali palesemente ana-

cronistiche (come quelle sulla promessa di matrimonio e quelle, di derivazione strettamente canonica, sull'errore sulle qualità personali del coniuge) conservate invece per chi scelga il matrimonio tradizionale.

Gli articoli 230-*novies* e seguenti aprono un nuovo orizzonte, occupandosi di regolamentare i rapporti tra coloro i quali non vogliono contrarre un matrimonio e, quindi, neppure una libera unione, che in pratica ne rappresenta la trasposizione nella modernità, ma presentano esigenze ugualmente meritevoli di tutela. In tale quadro, le intese di solidarietà rappresentano un istituto interindividuale, mentre le comunità intenzionali riguardano contesti più ampi, relativi a singoli o famiglie, che scelgano di avere tra loro legami economici e solidaristici. Le intese di solidarietà sono un istituto utilizzabile (ad esempio) sia da anziani fratelli o sorelle che vivano insieme nella ex casa paterna, sia da giovani che vogliano sperimentare nuove forme di vita comune, mentre le comunità intenzionali sostituiscono antiche tipologie di unione e solidarietà collettiva, che la società attuale sembra aver spazzato via, ma delle quali si avverte ancora l'esigenza. Per ciascuno di tali istituti vengono dettate regole, tenendo conto delle finalità di essi. Non vi è, come si è detto, parificazione ai matrimoni, né alle libere unioni che ora ne rappresentano l'alternativa.

Gli articoli 231 e seguenti sono dedicati alla filiazione.

Fino ad oggi, queste norme sono soprattutto preoccupate di stabilire chi sia figlio legittimo e chi no (e perché). Con la riforma, il loro scopo è quello di tutelare i minori e definirne i diritti. Non a caso, il nuovo articolo 232 costituisce una sorta di manifesto dei diritti dei minori, finora mancante nel nostro codice.

Del tutto nuovo è anche l'articolo 262, che attribuisce ai figli, nel rispetto della parità costituzionale dei coniugi, il doppio cognome.

Gli articoli 265 e seguenti, all'interno del titolo VII dedicato alla filiazione, inserisce nel codice una nuova disciplina del fenomeno della procreazione assistita, la quale, sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 151 dell'8 maggio 2009, elimina le anomalie esistenti nella legge n. 40 del 2004 e restituisce alla disciplina della materia una dimensione europea e di «buon senso», oltre che rispettosa dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Con gli articoli 280 e seguenti viene inserita nel codice civile, nello spirito di unificazione della normativa familiare, di cui si è detto, un'altra parte finora ingiustificatamente assente, relativa all'adozione ed all'adozione internazionale. Nell'opera di inserimento si è avuta cura di tutelare il diritto di conoscere le proprie origini, anche per coloro ai quali finora esso era sostanzialmente negato.

Nuova è anche la parte che inizia con l'articolo 315, poiché con essa la potestà genitoriale (anche qui, come già avvenuto in altri Paesi europei) viene trasformata in responsabilità genitoriale ed adeguatamente regolamentata.

Nella parte relativa alla tutela, la riforma estende l'applicazione della figura dell'amministratore di sostegno, ponendo fine, per quanto riguarda il sostegno e la rappresentanza degli incapaci, ad una fase di contemporanea esistenza, nel nostro ordinamento, tra il vecchio regime tutelare e le nuove figure, introdotte con la legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Al di fuori del libro primo del codice civile, il disegno di legge introduce il reato di *mobbing* familiare (articolo 580-*ter*), depenalizza la sospensione di cure mediche in particolari casi (articolo 580-*bis*) e rafforza le norme per la tutela nei soggetti deboli, in caso di violenza nelle relazioni familiari, consentendo l'intervento anche in assenza di querela, istituendo il fondo per le vittime di abusi familiari e favorendo l'aiuto da parte di centri di assistenza familiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al libro primo del codice civile)

1. Dopo l'articolo 5 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. - (*Capacità giuridica e cure*). – Ciascun soggetto in possesso della capacità di agire, nonché in possesso della capacità di intendere e di volere ha diritto a che, in caso di ricorso a cure mediche, sia rispettata la sua volontà:

1) di essere informato o meno della diagnosi e della prognosi, e, nel caso in cui desideri non essere informato, in ordine alle persone che devono esserlo in propria vece;

2) in ordine all'inizio o alla continuazione di interventi di trattamento sanitario e di sostegno vitale, nonché in ordine alla durata degli stessi;

3) in relazione alla possibilità di fruire dei predetti interventi di sostegno vitale di cui al numero 2), anche se gli stessi possono determinare o favorire uno stato di incoscienza permanente;

4) in relazione alla somministrazione di sostanze idonee ad alleviare la sofferenza, nei casi in cui le stesse possono portare ad un'abbreviazione della vita.

Le strutture mediche ed il personale sanitario sono tenuti a rispettare le volontà di cui al primo comma e, in caso di ricovero per patologie rilevanti, a chiedere preventivamente al paziente di manifestare le proprie intenzioni in ordine ai numeri 1), 2), 3) e 4) del medesimo comma.

Art. 5-ter. - (*Minorenni ed incapaci*). – In caso di minori di età inferiore ai sedici anni, le manifestazioni di volontà di cui all'arti-

colo 5-*bis*, competono agli esercenti la potestà genitoriale. Ove le stesse siano contrarie all'inizio o alla continuazione di interventi di sostegno vitale o comunque possano risultare pregiudizievoli per la salute del minore, per la loro efficacia è necessario un provvedimento di conferma da parte del giudice tutelare del luogo di svolgimento delle cure.

Il provvedimento di conferma deve essere richiesto dagli esercenti la potestà. Il giudice decide tenendo presente, in primo luogo, l'interesse del minore. Il provvedimento è impugnabile presso la corte d'appello.

Nel caso di amministrazione di sostegno, le predette manifestazioni di volontà di cui al primo comma competono al soggetto indicato nel provvedimento di amministrazione, con le modalità precisate nel provvedimento stesso.

Art. 5-quater. - (Testamento biologico). - Ciascun cittadino maggiorenne, in possesso della capacità di agire, può redigere un testamento biologico, allo scopo di manifestare la propria volontà in relazione alle scelte di carattere sanitario e terapeutico in caso di successiva incapacità, nonché all'eventuale donazione di organi.

Il testamento biologico, redatto in forma scritta o su supporto informatico, sottoscritto con firma digitale, deve essere presentato all'ufficio del giudice tutelare competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del testatore.

Il giudice tutelare deve accertare l'identità del testatore e verificare che il contenuto del testamento corrisponda alla sua volontà, nonché deve provvedere alla conservazione dell'originale cartaceo ed alla trasmissione del testo al Ministero della salute, per l'inserimento nella banca dati nazionale dei testamenti biologici istituita presso il medesimo Ministero.

La conservazione e la trasmissione dei testamenti biologici devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali.

Art. 5-*quinquies*. - (*Contenuto del testamento*). - Il testamento può contenere indicazioni sulla volontà di cui al primo comma dell'articolo 5-*bis* nonché in ordine:

1) alla volontà di ricevere assistenza religiosa e, in caso affermativo, di quale confessione;

2) alla volontà di essere cremati;

3) alla volontà di donazione di organi;

4) al consenso per inserire informazioni relative al numero 3) in una sezione della banca dati nazionale di cui all'articolo 5-*quater* visionabili dai maggiori centri trapiantologici nazionali, secondo modalità specificate in un regolamento esecutivo, da emanare da parte del Ministro della salute;

5) alla scelta di una persona, denominata fiduciario, cui demandare eventuali decisioni in caso di incapacità di intendere e di volere.

Il testamento biologico può altresì contenere informazioni in ordine alle patologie del soggetto o altre indicazioni che lo stesso ritenga utile far conoscere al personale medico in caso di suo ricovero in stato di incapacità di intendere e di volere.

Art. 5-*sexies*. - (*Operatività e conoscenza del testamento*). - Gli operatori sanitari investiti del compito di curare un soggetto possono, ove se ne manifesti la necessità, accedere alla banca dati nazionale di cui all'articolo 5-*quater* per verificarne la volontà. Qualora l'accesso alla banca dati non sia possibile, la volontà manifestata nel testamento biologico si presume nota agli operatori e deve essere rispettata, qualora copia di esso sia consegnata da un familiare, il quale dichiara per iscritto, sotto la propria responsabilità, che esso è conforme a quello redatto e depositato presso il giudice tutelare dal soggetto interessato.

Art. 5-*septies*. - (*Responsabilità del medico e del personale sanitario*). - Il mancato rispetto della volontà del paziente in ordine ai punti 1), 2), 3) e 4) del primo comma del-

l'articolo 5-bis, o l'accesso alle informazioni della banca dati nazionale di cui all'articolo 5-quater al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente, obbligano i responsabili al risarcimento dei danni, materiali e morali, cagionati.

Art. 5-octies. - (*Modifica del testamento biologico*). - Il testamento biologico può essere modificato in qualunque momento dal suo autore, con le modalità previste per la sua redazione originaria. Le volontà direttamente manifestate da un soggetto capace prevalgono in ogni caso sul testamento.

Il Ministro della giustizia emana, con proprio decreto, disposizioni in ordine alla conservazione degli originali cartacei di cui all'articolo 5-quater. Il Ministro della salute emana, con proprio decreto, disposizioni in ordine alla trasmissione del contenuto degli stessi, per via informatica, alla banca dati nazionale di cui all'articolo 5-quater, nonché relative alla costituzione e tenuta della medesima».

2. L'articolo 45 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto*). - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha domicilio nel luogo di residenza della famiglia o in quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore, in caso di affidamento condiviso o comunque, ove il giudice lo ritenga, in ogni ipotesi in cui vi è esercizio congiunto, anche parziale, della potestà, è domiciliato presso ciascun genitore. Nelle ipotesi residue, il minore è domiciliato presso il genitore affidatario.

L'interdetto ha domicilio presso il proprio tutore».

3. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (*Parentela*). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

La parentela sussiste senza differenze, ai fini di legge, sia qualora la filiazione sia avvenuta nel matrimonio o in unioni libere, sia qualora essa sia riconosciuta dalla legge».

4. L'articolo 78 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - (*Affinità*). - L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei due, egli è affine dell'altro.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, della persona da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio o la libera unione sono dichiarati nulli, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, primo comma, numero 4.

L'affinità cessa nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, anche ai fini di cui all'articolo 87».

5. La rubrica del titolo VI del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle forme di unione familiare».

6. La rubrica del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Del matrimonio civile».

7. L'articolo 86 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - (*Libertà di stato*). - Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente, non sciolto con sentenza passata in giudicato oppure da una precedente unione libera non sciolta».

8. L'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - (*Parentela, affinità, adozione e affiliazione*). - Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5) del primo comma. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4) del medesimo comma, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84».

9. Alla sezione I del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. - (*Matrimonio tra persone dello stesso sesso*). - Il matrimonio può essere contratto da persone dello stesso sesso».

10. L'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 107. - (*Forma della celebrazione*). - Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale

dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere come sposi, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio».

11. L'articolo 108 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 108. - (*Inapponibilità di termini e di condizioni*). - La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente come tali non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti».

12. Alla sezione VI del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 129-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 129-*ter.* - (*Sentenze dei tribunali ecclesiastici*). - In caso di dichiarazione di nullità del matrimonio per effetto di delibazione di sentenza dei tribunali ecclesiastici, si applica la normativa di solidarietà *post-coniugale*, in tema di assegno di mantenimento, pensione di reversibilità ed altre previsioni a favore del coniuge economicamente più debole, di cui alla legge 10 dicembre 1970, n. 898».

13. Dopo il capo III del titolo VI del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

«CAPO III-*bis*.

DEL MATRIMONIO RELIGIOSO CON EFFETTI CIVILI

Art. 142-*bis.* - (*Matrimonio religioso*). - Il matrimonio religioso con effetti civili può essere celebrato dinanzi ai ministri di culto,

secondo quanto previsto dal Concordato e dalle leggi speciali».

14. L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143. - (*Diritti e doveri reciproci dei coniugi*). - Con il matrimonio gli sposi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia».

15. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Doveri verso i figli*). - Il matrimonio impone ai coniugi di adempiere agli obblighi nei confronti dei figli, previsti dalla normativa vigente in tema di filiazione, d'intesa tra loro e in spirito di collaborazione».

16. L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 148. - (*Concorso negli oneri*). - I coniugi devono adempiere le obbligazioni di carattere economico che essi hanno nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente

all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento».

17. La rubrica del capo V del titolo VI del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Dello scioglimento del matrimonio».

18. L'articolo 149 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - (*Scioglimento del matrimonio*). - Il matrimonio si scioglie per morte di uno dei coniugi e per effetto di divorzio.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi o per effetto di divorzio».

19. L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 150. - (*Divorzio*). - Il divorzio è dichiarato quando è cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Il diritto di chiedere il divorzio spetta esclusivamente ai coniugi».

20. L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 151. - (*Forme del divorzio*). - Il divorzio può essere consensuale o giudiziale. Le modalità per il divorzio giudiziale sono disciplinate dagli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile. Le modalità per il divorzio consensuale sono dettate dall'articolo 711 del codice di procedura civile.

L'istituto del divorzio, ai fini civili, è unico e produce i medesimi effetti, qualun-

que sia stata la forma di celebrazione del matrimonio».

21. Dopo l'articolo 151 è inserito il seguente:

«Art. 151-bis. - (*Assegnazione della casa familiare o coniugale*). - Nei procedimenti di divorzio il giudice, rilevata l'intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della prima comparizione oppure in corso di causa, o definitiva, con la sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dal fatto che i coniugi, fino a quel momento, abitavano nella medesima casa. Nell'emanare tali provvedimenti, il giudice deve tener conto, in primo luogo, dell'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.

In presenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il momento in cui i figli stessi divengano maggiorenni ed economicamente indipendenti. In assenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al primo comma dell'articolo 156, indicando il termine di scadenza dell'attribuzione. Tale termine non può essere superiore a sei anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del bene.

Ove non ricorrano, in ordine alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, i presupposti per l'attribuzione del godimento della casa familiare o coniugale, il giudice, a richiesta di parte, emana un provvedimento con il quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli esibiti, ha diritto di continuare ad abitare nell'immobile. Ove gli accertamenti necessari per accertare l'effettività del diritto siano complessi, il giudice può rimetterne la risoluzione ad altro procedimento.

Nel caso in cui, dopo l'assegnazione della casa familiare, l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva con un terzo o contragga nuovo matrimonio o libera unione, il giudice, ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per valutare se la stessa continua a corrispondere all'interesse dei figli, e per stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano i rapporti economici tra le parti.

Il provvedimento di assegnazione della casa e gli eventuali provvedimenti che lo modificano sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643».

22. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. - (*Provvedimenti riguardo ai figli*). - Anche in caso di divorzio dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia il divorzio adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Applica, ove non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di co-

mune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici dell'Istituto nazionale di statistica in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

23. L'articolo 155-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155-*bis*. - (*Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso*). - Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Analoga decisione può essere assunta, sempre nell'interesse del minore, in

caso di violenza domestica, *mobbing* familiare o atti persecutori.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile».

24. L'articolo 155-*quinquies* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155-*quinquies*. - (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*). - Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Il giudice può disporre che esso sia versato per intero o *pro quota* all'altro genitore, per le spese di casa e di cura.

Ai figli maggiorenni disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori».

25. L'articolo 155-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155-*sexies*. - (*Poteri del giudice e ascolto del minore*). - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore

ove capace di discernimento. L'audizione deve essere effettuata con ogni cautela, adoperando strumenti tecnici e strutture idonee e valendosi, ove occorra, di esperti.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

26. L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 156. - (*Effetti del divorzio sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*). - Il giudice, pronunciando il divorzio, stabilisce a vantaggio del coniuge, che non abbia adeguati redditi propri, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. La somministrazione decorre dalla data di effettiva cessazione della convivenza. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia il divorzio può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dal primo comma del presente articolo e dall'articolo 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui al presente articolo».

27. Dopo il capo V del titolo VI del libro primo del codice civile è inserito il seguente: «CAPO V-bis. - Delle altre forme di solidarietà *post-matrimoniale*», costituito dagli articoli 157 e 158, come sostituiti dai commi 28 e 29 del presente articolo.

28. L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (*Pensione di reversibilità*). - In caso di morte dell'*ex* coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se titolare di assegno di mantenimento ai sensi dell'articolo 156, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale o di convivenza, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di divorzio e che sia titolare dell'assegno di mantenimento di cui all'articolo 156. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutte la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto.

Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla

quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci».

29. L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 158. - (*Indennità di fine rapporto*). - L'ex coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se titolare di assegno di mantenimento ai sensi dell'articolo 156, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro ex coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Tale percentuale è stabilita dal tribunale, tenuto conto degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la convivenza e dell'apporto fornito dal richiedente nel periodo in questione, anche con il proprio lavoro domestico, all'organizzazione familiare. La richiesta deve essere presentata con ricorso ed il procedimento si svolge nelle forme della camera di consiglio. Con il ricorso, il richiedente può chiedere il sequestro preventivo di una quota dell'indennità».

30. Dopo il capo V-bis del titolo VI del libro primo del codice civile è introdotto il seguente:

«CAPO V-TER.

DELLA SEPARAZIONE PERSONALE

Art. 158-bis. - (*Separazione personale*). - I coniugi possono chiedere la separazione personale. Ad essa si applica, sia per il merito che per il rito, la normativa prevista per il divorzio, per quanto compatibile. Durante il periodo di separazione gli obblighi previsti in costanza di matrimonio si affievoliscono o si trasformano, secondo le prescrizioni decise dal giudice della separazione o

concordate tra i coniugi. I coniugi possono, in qualsiasi momento, far cessare lo stato di separazione, riconciliandosi».

31. L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 191. - (*Scioglimento della comunione*). - La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento del matrimonio, per divorzio, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

In caso di divorzio, i coniugi possono chiedere, sin dal momento della prima comparizione dinanzi al giudice istruttore, l'anticipazione dello scioglimento della comunione. Il giudice detta i provvedimenti conseguenti.

Nel caso di azienda di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162».

32. Dopo il capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«CAPO VI-BIS.

UNIONI LIBERE

Art. 230-ter. - (*Unioni libere*). - I soggetti che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per contrarre matrimonio possono, per le medesime finalità e in alternativa, stipulare tra loro una convenzione di unione libera.

La convenzione determina i medesimi obblighi ed attribuisce i medesimi diritti del matrimonio, con le esclusioni e le differenze dettate dagli articoli che seguono.

Art. 230-quater. - (*Applicazione di norme alle unioni libere*). - Alle unioni libere non

si applicano gli articoli 79, 80, 81, 87, primo comma, numeri 3), 4), e 5), 89, 108, 112, secondo e terzo comma, 140 e 160.

Si applicano tutte le altre disposizioni, ivi compreso quanto previsto dagli articoli 150 e seguenti, del presente codice, e degli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile, con le limitazioni e le eccezioni espressamente previste dal presente capo.

Art. 230-*quinqies*. - (*Celebrazione*). - Le unioni libere si stipulano con le formalità previste per la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio. È esclusa la previsione dell'articolo 107, nella parte in cui prevede la lettura, al momento della celebrazione, degli articoli 143, 144 e 147.

Art. 230-*sexies*. - (*Contenuto della convenzione*). - I liberi consorti possono, con dichiarazione congiunta resa al momento della stipula della convenzione, escludere o regolamentare in modo autonomo gli obblighi di assistenza materiale e di coabitazione previsti dall'articolo 143, nonché escludere l'applicazione delle disposizioni successive di cui agli articoli 540, 548, 581, 582, 583, 584 e 585, e, per quanto riguarda la sola posizione del coniuge, di cui agli articoli 536, 542 e 544.

Essi possono prevedere obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti per il matrimonio, nonché possono indicare principi guida per lo svolgimento della vita comune. La violazione degli stessi può avere conseguenze giuridiche unicamente ai fini di cui all'articolo 230-*septies*, ove richiamata nell'accordo in previsione del divorzio.

Gli accordi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo nulli e tali possono essere dichiarati, in tutto o in parte, ove non rispettino il principio di parità tra gli sposi e di reciprocità dei diritti e dei doveri previsti dal primo comma dell'articolo 143.

Art. 230-*septies*. - (*Accordi in previsione del divorzio*). - I liberi conviventi possono stipulare, contestualmente alla stipula della convenzione, con dichiarazione congiunta

resa al momento della celebrazione, o successivamente, nelle forme previste dall'articolo 162, accordi in previsione di un futuro divorzio, regolando gli aspetti patrimoniali di esso.

L'esistenza di un accordo preclude, al giudice del divorzio, la possibilità di disciplinare i punti previsti, salvo che essi non pregiudichino gravemente la posizione della parte più debole del rapporto o non ledano, anche indirettamente, l'interesse dei figli minori.

Art. 231-*octies*. - (*Verifica delle convenzioni*). - I liberi conviventi possono, in qualsiasi momento con dichiarazione congiunta resa nelle forme previste dall'articolo 162, modificare consensualmente le convenzioni di cui agli articoli 230-*sexies* e 230-*septies*.

CAPO VI-TER.

DELLE INTESE E DELLE ALTRE FORME DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ED ECONOMICA

SEZIONE I

DELLE INTESE DI SOLIDARIETÀ

Art. 230-*nonies*. - (*Intesa di solidarietà*). - L'intesa di solidarietà è l'accordo con cui due o più persone regolano i loro rapporti personali e patrimoniali, nell'ambito di un percorso comune di vita basato sull'affetto, sulla solidarietà e sull'effettiva convivenza, che esse intendano intraprendere.

Art. 230-*decies*. - (*Requisiti*). - La stipula dell'intesa di solidarietà può avvenire solo se al momento della stipula e per ciascuno degli stipulanti sussistono i seguenti requisiti:

- 1) maggiore età;
- 2) inesistenza di vincolo di matrimonio o di libera unione non sciolto o del quale non siano cessati gli effetti civili, per effetto di una sentenza passata in giudicato, a meno che entrambi i coniugi o liberi conviventi

non facciano parte dell'intesa, unitamente a terzi;

3) inesistenza di situazione di interdizione per infermità di mente, dichiarata con sentenza passata in giudicato.

L'intesa di solidarietà può essere annullata, per iniziativa degli stipulanti, se ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 122.

Art. 230-*undecies*. - (*Stipula*). - I soggetti che stipulano l'intesa di solidarietà devono comparire personalmente davanti all'ufficiale di stato civile territorialmente competente in ragione della residenza di almeno uno di essi.

L'ufficiale di stato civile accerta l'identità dei contraenti, raccoglie la loro volontà di stipulare l'accordo, curando che le condizioni di esso siano fedelmente trascritte, e conserva copia dell'atto.

L'originale dello stesso deve essere inviata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei contraenti, se diverso da quello di stipula, per l'iscrizione nel registro comunale delle intese.

I contraenti devono documentare, con autocertificazione ed assunzione di responsabilità, civile e penale, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 230-*decies*.

L'ufficiale dello stato civile deve rifiutare di procedere alla stipula ove l'autocertificazione non sia prodotta e può chiedere, quando particolari circostanze lo consiglino, una documentazione integrativa.

Art. 230-*duedecies*. - (*Contenuto*). - I contraenti assumono reciproci obblighi nel contesto del percorso comune di vita che intendono compiere. L'intesa di solidarietà può prevedere impegni di solidarietà umana ed economica, di vita comune, di assistenza reciproca e collaborazione nell'interesse dell'unione, volendo i contraenti attribuirsi reciprocamente, per il periodo di vigenza dell'intesa, un ruolo nelle proprie relazioni umane ed affettive, nonché nelle vicende di vita quotidiana.

I contraenti stabiliscono liberamente il contenuto dell'intesa di solidarietà, rispettando i principi costituzionali. Se l'intesa non è fondata sul principio di parità tra i liberi conviventi è nulla. Gli impegni di carattere personale previsti dall'intesa di solidarietà a carico di un contraente nei confronti di uno qualsiasi degli altri, non sono coercibili. Se tali impegni sono suscettibili di valutazione patrimoniale, si applica il regime delle obbligazioni naturali, ai sensi dell'articolo 2034.

L'intesa di solidarietà può contenere disposizioni di carattere economico e assistenziale in vista di un suo eventuale scioglimento. I contraenti possono stipulare convenzioni patrimoniali, analoghe a quelle indicate nel capo VI del presente titolo in relazione al matrimonio. Tali convenzioni non sono opponibili ai terzi, a meno che non siano espressamente indicate negli atti stipulati con gli stessi, da cui derivi il diritto azionato. Eventuali termini o condizioni presenti nel testo dell'accordo si hanno per non apposti.

Art. 230-terdecies. - (Conseguenze). - Salvo che le conseguenze di seguito indicate non vengano espressamente escluse dai contraenti, dal momento in cui l'accordo è iscritto nel registro comunale delle intese di solidarietà, si producono i seguenti effetti:

1) gli impegni di carattere personale previsti dall'intesa di solidarietà, a carico di un contraente e nei confronti degli altri, non sono coercibili. Se tali impegni sono suscettibili di valutazione patrimoniale, si applica il regime delle obbligazioni naturali, ai sensi dell'articolo 2034;

2) i contraenti assumono l'obbligo di prestarsi gli alimenti, ai sensi dell'articolo 433, primo comma, n. 1, fino a che la convivenza è in corso;

3) i contraenti assumono, per ciò che riguarda la reciproca assistenza in ambito ospedaliero ed i contatti in caso di detenzione, gli stessi diritti riconosciuti ai coniugi;

4) i contraenti assumono i diritti previsti per il coniuge in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 230-*quaterdecies*. - (*Scioglimento*). - I contraenti che desiderano sciogliere il vincolo di appartenenza all'intesa di solidarietà notificano agli altri liberi conviventi l'atto di recesso e lo comunicano all'ufficiale o agli ufficiali dello stato civile responsabili della tenuta del registro delle unioni, presentandosi personalmente o a mezzo di un procuratore speciale dinanzi allo stesso e documentando l'avvenuta notificazione per chiedere la modifica dell'intesa sul registro.

Se tutti i contraenti di un'intesa di solidarietà desiderano il suo scioglimento, si presentano personalmente, o inviano a mezzo di procuratore speciale, una richiesta congiunta, con firme autenticate, all'ufficiale di stato civile del comune o dei comuni di residenza, chiedendo la cancellazione dell'intesa dal registro.

In caso di morte di uno o più dei contraenti, i superstiti possono decidere di mantenere efficace l'intesa oppure di scioglierla chiedendone la modifica o la cancellazione con le modalità di cui al secondo comma.

I contraenti, al momento dello scioglimento o della modifica dell'intesa di solidarietà, hanno gli obblighi reciproci derivanti dalle pattuizioni stipulate ai sensi dell'articolo 230-*duodecies*.

SEZIONE II

DELLE COMUNITÀ INTENZIONALI

Art. 230-*quinquiesdecies*. - (*Definizione. Diritti e doveri degli associati*). - Le persone fisiche possono costituirsi in comunità intenzionali nelle quali condividono un progetto di vita fondato su forme di convivenza continuativa, comunione dei beni, collettività delle decisioni, solidarietà e sostegno reciproco tra gli aderenti.

I partecipanti alla comunione hanno diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica, equiparati, ai fini della possibilità di reciproca assistenza in ospedale, a quelli dei familiari, purché sussista comune residenza, risultante da dichiarazione registrata nell'ufficio di stato civile del comune ove essa sussiste.

Art. 230-*sexiesdecies*. - (*Requisiti per la costituzione*). - La comunità intenzionale si costituisce per atto pubblico rogato dal notaio o da pubblico ufficiale, purché sussistano i seguenti requisiti:

1) partecipazione, al momento della costituzione, di almeno venti persone fisiche, compresi i minori emancipati e i figli dei partecipanti, fatti salvi i diritti del genitore che non partecipa alla comunità;

2) dichiarazione delle finalità di cui all'articolo 230-*quinquiesdecies*, con indicazione delle modalità della convivenza continuativa e dello svolgimento di attività di utilità sociale;

3) un ordinamento interno con indicazione delle modalità per l'elezione delle cariche della comunità, per la formulazione e la presentazione del bilancio etico sociale, dei criteri di ammissione, delle modalità di scioglimento, degli obblighi devolutivi in caso di scioglimento e dei diritti economici del partecipante che receda dalla comunità.

La comunità intenzionale deve essere sciolta quando il numero dei suoi partecipanti è inferiore a dieci.

Trascorsi tre anni dalla costituzione, le comunità esistenti ed operanti, purché in possesso dei requisiti di cui al primo comma, possono richiedere la iscrizione nel Registro nazionale delle comunità intenzionali, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'iscrizione è sancita dopo la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo.

Con l'iscrizione nel Registro nazionale delle comunità intenzionali, la comunità ac-

quista la personalità giuridica, i diritti, gli obblighi, i benefici e le qualità previste dalla legge in favore di detti soggetti e per i rapporti da essa disciplinati, nonché l'attribuzione di un trattamento normativo e fiscale equiparato a quello degli enti senza fini di lucro e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il Registro nazionale delle comunità intenzionali è sottoposto alla vigilanza dell'Osservatorio nazionale delle comunità intenzionali, istituito presso il Dipartimento di cui al terzo comma, del quale deve essere chiamato a far parte anche un rappresentante nazionale delle stesse comunità.

Art. 230-*septiesdecies*. - (*Patrimonio e gestione*). - Il patrimonio della comunità intenzionale è costituito da:

- 1) quote e contributi dei partecipanti;
- 2) donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali;
- 3) contributi di amministrazioni o di enti pubblici;
- 4) entrate derivanti da prestazioni di servizi verso terzi privati o pubblici;
- 5) proventi di cessioni di beni derivanti da attività economiche svolte tramite prestazioni d'opera dei partecipanti, di carattere professionale, commerciale, artigianale o agricolo;
- 6) altre entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della comunità;
- 7) avanzi della gestione.

I proventi derivanti dalle attività economiche svolte dalla comunità intenzionale in conformità con le finalità istitutive sono reinvestiti per il miglioramento della comunità e, comunque, al proprio interno. È vietata la distribuzione tra i membri di utili eventualmente maturati.

La comunità intenzionale può essere titolare di beni di proprietà collettiva, ai sensi del titolo VII del libro terzo, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite

al conseguimento delle finalità istituzionali della stessa comunità.

I partecipanti della comunità intenzionale che prestano in maniera continuativa e prevalente presso la stessa la loro attività lavorativa hanno diritto al mantenimento sulla base della condizione patrimoniale della stessa comunità ed in modo che sia garantito un livello corrispondente ai principi costituzionali ed a quanto previsto dall'articolo 230-bis.

Art. 230-octiesdecies. - (*Rinuncia dei partecipanti*). - In qualunque momento, ciascuno dei partecipanti alla comunità intenzionale può recedere da essa mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento.

Con il recesso dalla comunità intenzionale, il partecipante acquisisce il diritto a ricevere quanto dovutogli in base all'ordinamento della stessa comunità, che può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario, ove non rispetti principi di proporzionalità ed equità.

Art. 230-noviesdecies. - (*Normativa applicabile*). - Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, alle comunità intenzionali si applica, in quanto compatibile e per quanto non in contrasto con la regolamentazione pattizia, la normativa relativa alle associazioni di promozione sociale».

33. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «*Dei principi generali*».

34. L'articolo 231 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 231. - (*Filiazione e uguaglianza*). - Le disposizioni relative alla filiazione si applicano, senza differenze o discriminazioni, a tutti i figli nati da matrimonio, unioni libere, convivenze non registrate o al di fuori di esse, nonché ai figli adottivi ed ai figli nati da procreazione assistita eterologa ed in tutti i casi in cui una scelta volontaria e consapevole abbia determinato un rapporto

elettivo ed affettivo analogo al rapporto genitoriale».

35. L'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 232. - (*Obblighi dei genitori*). - La filiazione impone ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, educare, istruire e prestare cura personale ai figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni degli stessi.

I genitori, nello svolgimento della loro attività educativa e di cura, devono tener conto dei seguenti obiettivi e devono adoperarsi perché essi siano realizzati, in favore del minore, nella misura maggiore possibile:

- 1) possibilità di vivere e crescere in un ambiente sereno;
- 2) mantenimento di un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori;
- 3) possibilità di ricevere dai genitori, nella misura maggiore possibile, attenzione e cura personale diretta;
- 4) mantenimento di rapporti e situazione di convivenza con fratelli e sorelle;
- 5) mantenimento di un rapporto continuativo e significativo con i propri ascendenti e parenti;
- 6) conoscenza delle proprie origini e della cultura dell'ambito originario di appartenenza;
- 7) valorizzazione delle proprie potenzialità positive e creazione delle condizioni e delle opportunità ottimali in cui esse possano estrinsecarsi;
- 8) disponibilità di tempi adeguati per il gioco;
- 9) diniego di ogni forma di sfruttamento lavorativo e di qualsiasi strumentalizzazione del minore per fini dei genitori o di terzi;
- 10) adozione di metodi educativi rispettosi della persona e della dignità;
- 11) esclusione di metodologie, educative o meno, che contemplino violenze fisiche o inaccettabili coercizioni psicologiche;

12) adozione di metodi educativi volti a far emergere, nel modo migliore in cui essa può estrinsecarsi, la personalità del minore, piuttosto che a determinarla o forgiarla;

13) adozione di metodi educativi tendenti all'affermazione dell'autonomia e della capacità di autodeterminazione del minore;

14) possibilità di ricevere cura ed assistenza medica nella misura maggiore possibile, tenuto conto dei parametri sociali e delle capacità familiari;

15) possibilità di svolgere attività sportive;

16) possibilità di avere rapporti sociali e di frequentare in modo continuativo i coetanei;

17) possibilità di adeguata conoscenza dei valori morali e civili fondanti la cultura nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai valori della democrazia e della solidarietà;

18) possibilità di adeguata conoscenza delle religioni e di formazione di una propria coscienza religiosa;

19) prosieguo dell'istruzione e della formazione professionale fino ai livelli più alti che le condizioni familiari e sociali consentano».

36. L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 233. - (*Attribuzione dello stato di figlio*). - L'attribuzione dello stato di figlio, sia in caso di nascita da parte di donna coniugata che in ipotesi diverse, consegue al riconoscimento compiuto dai genitori.

Il riconoscimento può avvenire anche mentre la gravidanza è in corso.

In caso di mancato riconoscimento o di riconoscimenti contrastanti tra loro, l'ufficiale di stato civile deve trasmettere immediatamente gli atti al giudice tutelare del luogo in cui è avvenuta la nascita.

Il giudice, compiuti, se del caso, i necessari accertamenti, detta, nel rispetto del principio di verità, disposizioni per la formazione dell'atto di nascita e le conseguenti attribuzioni al nato dello stato e del cognome.

La decisione del giudice tutelare è immediatamente esecutiva e può essere impugnata dinanzi alla corte d'appello.

In caso di matrimonio ai sensi dell'articolo 90-bis, il riconoscimento può essere compiuto dal coniuge, o del libero convivente, della donna che partorisce ed è, per chi lo compie, irrevocabile».

37. L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 234. - (*Premorienza del genitore*). - Nel caso di premorienza del genitore, il riconoscimento può essere compiuto dal coniuge o dal libero convivente ovvero dai parenti del defunto, fino al quarto grado».

38. L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 235. - (*Termini*). - Il riconoscimento deve essere compiuto entro dieci giorni dalla nascita del figlio. Decorso tale termine, l'ufficiale dello stato civile, recependo le eventuali disposizioni del giudice tutelare di cui all'articolo 233, forma l'atto di nascita. Ogni contestazione al contenuto dell'atto deve essere svolta ai sensi dell'articolo 236».

39. L'articolo 236 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 236. - (*Azioni successive*). - Dopo l'avvenuta formazione dell'atto di nascita, ogni contestazione del contenuto di esso può essere compiuta da chi risulti in esso genitore o, in contraddizione con l'atto, affermi di essere genitore, con domanda proposta dinanzi al tribunale ordinario.

Il figlio può agire dal momento in cui raggiunge la maggiore età e, prima di tale data, tramite un curatore speciale nominato dal giudice tutelare.

La legittimazione attiva spetta anche ai figli di chi risulti, dall'atto di nascita, genitore.

Il tribunale decide sulla base del principio di verità, compiendo accertamenti di carat-

tere biologico, e detta i provvedimenti conseguenti.

L'azione non può essere proposta decorsi due anni dalla conoscenza, da parte dell'agente, dei fatti su cui la contestazione dell'atto di nascita si basa. Per i minorenni il termine decorre dal momento del raggiungimento della maggiore età».

40. L'articolo 255 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 255. - (*Figlio premorto*). - Lo stato di filiazione di figlio premorto può essere dichiarato con sentenza dal tribunale, a seguito di domanda del genitore.

41. L'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 258. - (*Conseguenze della dichiarazione di stato*). - Lo stato di filiazione definito ai sensi degli articoli 233 e 234 o modificato ai sensi dell'articolo 236 ha valore e produce effetti, ad ogni fine di legge, nei confronti dei genitori e di tutti i loro parenti, costituendo prova del rapporto di parentela ai sensi dell'articolo 74».

42. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (*Cognome del figlio*). - Al figlio di genitori coniugati o in regime di libera unione sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico.

Se uno o entrambi i genitori hanno, per effetto della disposizione che precede, cognome doppio, compete al genitore indicare quale cognome intende trasmettere.

La scelta può essere esercitata dal genitore al momento della dichiarazione di nascita o, nei termini previsti per essa, con dichiarazione compiuta dinanzi all'ufficiale di stato civile territorialmente competente.

In caso di mancato esercizio della facoltà di indicazione di cui al terzo comma, l'ufficiale dello stato civile procede a sorteggio

per attribuire al figlio uno dei due cognomi del genitore.

L'atto può essere rettificato, entro il termine di decadenza di un anno, ove il genitore dimostri di essersi trovato nell'impossibilità assoluta di effettuare la scelta nei tempi previsti.

43. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 263. - (*Figli nati al di fuori del matrimonio*). - Al figlio riconosciuto da entrambi i genitori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 262.

Al figlio riconosciuto da uno solo dei genitori viene attribuito il doppio cognome dello stesso.

Nel caso in cui il genitore abbia un solo cognome, al figlio viene attribuito anche il cognome di uno dei nonni, a scelta del genitore stesso».

44. L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 264. - (*Modifica dello stato di filiazione*). In caso di modifica, ai sensi dell'articolo 236, dello stato di filiazione, il tribunale detta disposizioni in ordine al cognome e può disporre, ove particolari ragioni lo consiglino, la conservazione del cognome precedente anche in caso di modifica dello stato».

45. Dopo il capo II del titolo VII del libro primo del codice civile è introdotto il capo II-*bis*: «Della disciplina della fecondazione medicalmente assistita», costituito dagli articoli da 265 a 270, sostituiti dai commi da 46 a 51 del presente articolo; dagli articoli 271-*bis* e 271-*ter*, introdotti dai commi 52 e 53 del presente articolo; dagli articoli 273 e 274, sostituiti dai commi 54 e 55 del presente articolo; dall'articolo 274-*bis*, introdotto dal comma 56 del presente articolo; nonchè dagli articoli 276, 277 e 278, sostituiti dai commi 57, 58 e 59 del presente articolo.

46. L'articolo 265 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 265. - (*Finalità*). - La normativa sulla fecondazione medicalmente assistita disciplina il modo in cui la scienza può prestare il suo aiuto per la realizzazione del diritto alla salute ed alla genitorialità, conciliando e rendendo compatibili gli stessi con i diritti del concepito, nel rispetto della dignità dell'essere umano».

47. L'articolo 266 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 266. - (*Definizione delle tecniche*). - Per tecniche di fecondazione medicalmente assistita si intendono tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di gameti umani o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza».

48. L'articolo 267 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 267. - (*Tutela dell'embrione*). - Per embrione si intende il prodotto del concepimento dal quattordicesimo giorno del suo sviluppo in poi. Nel computo non devono essere considerati i tempi della crioconservazione».

49. L'articolo 268 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 268. - (*Presupposti oggettivi*). - Il ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita può essere effettuato quanto sussistano problemi di sterilità o infertilità non adeguatamente risolvibili con altri interventi terapeutici, nonché per la prevenzione delle malattie e delle patologie geneticamente e sessualmente trasmissibili.

È altresì possibile ricorrere alle tecniche di cui al primo comma in seguito a valutazioni di opportunità, liberamente concordate nel rapporto tra medico e paziente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento».

50. L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - (*Requisiti soggettivi*). - Possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita i soggetti maggiorenni ed i minori emancipati, in età potenzialmente fertile».

53. L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (*Consenso informato*). - Il medico deve informare in modo dettagliato i soggetti richiedenti in ordine ai metodi, ai problemi, agli effetti collaterali, alle possibilità di successo ed alle conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, nonché sui costi economici della procedura.

Nell'esercizio dell'attività di cui al primo comma che precede il medico può essere coadiuvato da un consulente psicologo e da un consulente legale, al fine di garantire agli utenti la più completa ed esauriente informazione, nonché la presa di coscienza reale delle problematiche esistenti.

La volontà di accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita deve essere espressa in modo chiaro e univoco e per iscritto, congiuntamente al medico responsabile della struttura, in atto da cui risulti, per autocertificazione dei richiedenti, il rispetto di quanto indicato negli articoli 268 e 269, nonché risulti l'adempimento di quanto indicato nel primo comma del presente articolo.

Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni.

La volontà può essere revocata da ciascuno dei richiedenti fino al momento dell'impianto in utero dell'embrione».

52. Dopo l'articolo 271 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 271-bis. - (*Diagnosi preimpianto*). - Prima di procedere all'impianto, su richiesta dei soggetti cui sono applicate le tecniche di fecondazione medicalmente assistita, deve

essere effettuata, con la metodologia che, senza danneggiare in alcun modo il prodotto del concepimento, fornisca le maggiori garanzie di accuratezza e completezza di indagine, una diagnosi in ordine allo stato di salute dello stesso ed all'esistenza di patologie rilevanti.

53. Dopo l'articolo 271-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 271-*ter.* - (*Fecondazione di tipo eterologo*). - I soggetti aventi titolo per accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita possono presentare domanda per effettuare una fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo al giudice tutelare, indicando le motivazioni della scelta. Il giudice tutelare svolge ogni necessario accertamento, valendosi, ove occorra, dell'ausilio dei servizi sanitari e sociali delle aziende sanitarie locali, al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, la non adeguatezza, per la risoluzione del problema, di tecniche di fecondazione medicalmente assistita diverse dalla fecondazione di tipo eterologo e la capacità dei richiedenti di fornire al nascituro un ambiente idoneo ad assicurare allo stesso ottimale accoglienza affettiva, crescita armoniosa e superamento dei problemi psicologici ipotizzabili in tema di fecondazione assistita di tipo eterologo. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il giudice decide in ordine all'ammissibilità della fecondazione di tipo eterologo con decreto, reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

Esaurita la procedura di cui al primo comma del presente articolo, devono essere seguite, presso la struttura scelta per l'attuazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, le formalità previste dall'articolo 270.

La struttura che si occupa medicalmente dell'intervento è responsabile della diagnosi preimpianto, che deve essere svolta secondo le migliori e più aggiornate tecniche disponi-

bili, nonché della tutela dell'anonimato del donatore.

La struttura di cui al terzo comma è responsabile della conservazione del nominativo del donatore e può rivelare tale informazione solo a seguito di ordine del giudice tutelare territorialmente competente, per comprovate ragioni di carattere sanitario.

Informazioni sul donatore diverse da quella relativa alla sua identità possono essere richieste dai figli o dai loro legali rappresentanti legali. La struttura è comunque tenuta a fornirle, quando esse non comportino la violazione al quarto comma e può, nei casi dubbi, richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare.

Il donatore di gameti non acquista alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto o essere titolare di alcun obbligo.

54. L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 273. - (*Donazione dei gameti*). - La donazione dei gameti, per le finalità autorizzate dalla presente legge, è un contratto assolutamente gratuito, stipulato per iscritto tra il donatore e la struttura autorizzata. Entrambi i contraenti sono tenuti ad adottare ogni cautela per impedire che notizie relative al contratto siano conosciute da parte di terzi non autorizzati.

Il donatore deve essere maggiorenne e nel pieno possesso della capacità di agire.

La donazione è revocabile allorché il donatore, per infertilità sopravvenuta, abbia bisogno dei gameti a fini procreativi e gli stessi non siano stati utilizzati dalla struttura.

In caso di revoca della donazione, il donatore deve rimborsare la struttura di tutte le spese sostenute per la conservazione dei gameti.

Prima della donazione, il donatore deve essere informato, a cura della struttura, delle conseguenze legali e psicologiche della donazione.

Il donatore ha l'obbligo di fornire alla struttura, al momento della donazione, ogni notizia sulla sua anamnesi sanitaria e sul suo stato di salute, nonché ogni informazione utile per la conoscenza di eventuali patologie trasmissibili geneticamente.

La cosciente falsa informazione in ordine alle notizie indicate nel sesto comma obbliga il donatore, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, a rimborsare alla struttura ogni somma che lo stesso abbia dovuto pagare per danni causati al concepito in conseguenza delle patologie trasmesse.

Nel contratto di donazione il donatore deve precisare se è stato autore di altre donazioni. La struttura deve aver cura che, sia per effetto della donazione oggetto del contratto, che di altre donazioni pregresse, comunque non nascano per effetto di tecniche di fecondazione medicalmente assistita, da un medesimo donatore, più di sei bambini.

Il donatore deve sottoporsi a tutte le indagini cliniche previste dalla scienza per evitare la trasmissione di malattie.

Al fine della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente articolo, è istituito, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale dei donatori di gameti, la cui vigilanza è attribuita al Ministro della salute».

55. L'articolo 274 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 274. - (*Conservazione di materiale genetico e embrioni*). - I gameti possono essere crioconservati, nelle banche autorizzate, per un periodo massimo di cinque anni. Gli embrioni non trasferiti nell'utero devono essere crioconservati nelle banche autorizzate, per il tempo minimo di cinque anni.

Decorso il termine indicato nel primo comma gli embrioni non richiesti dai soggetti da cui derivano restano a disposizione delle banche conservatrici, per i fini consentiti dalla legge».

56. Dopo l'articolo 274 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 274-bis.. - (*Trattamento e cessione degli embrioni*). - È consentita la ricerca scientifica sugli embrioni non oltre il quattordicesimo giorno di sviluppo.

La creazione, il trattamento, il trasferimento in utero, la conservazione e la cessione degli embrioni possono essere praticati solo da strutture autorizzate dal Ministero della salute.

Le strutture autorizzate possono cedere materiali genetici a:

- 1) soggetti per tecniche eterologhe;
- 2) laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati che ne facciano richiesta motivata, a condizione che i donatori abbiano sottoscritto un esplicito consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica oppure non sia più possibile richiedere il consenso dei genitori biologici, oppure si tratti di embrioni non idonei per una gravidanza.

La richiesta dei laboratori di cui al terzo comma deve essere autorizzata dal Ministro della salute.

È vietata la produzione di embrioni per scopo non riproduttivo».

57. L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 276. - (*Maternità surrogata*). - L'applicazione di tecniche idonee a determinare una maternità surrogata è consentita solo nel caso in cui l'incapacità della madre biologica di portare avanti la gravidanza non sia altrimenti superabile e non vi sia alcuna prestazione di compenso.

Anche in caso di maternità surrogata si applica la procedura di formalizzazione del consenso di cui all'articolo 270.

La madre uterina non acquisisce alcun diritto o alcun obbligo nei confronti del nato.

58. L'articolo 277 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 277. - (*Stato giuridico del nato*). - I nati a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita, anche

ai sensi dell'articoli 271-ter e 276, hanno lo stato di figli della coppia o dei singoli che hanno chiesto di accedere alle procedure.

Il consenso inizialmente formulato e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione, è irrevocabile. Chi lo ha prestato non può esercitare alcuna azione ai sensi dell'articolo 236.

La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

In nessun caso dai registri dello stato civile possono risultare dati dai quali si possa intendere il carattere della generazione».

59. L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 278. - (*Sanzioni*). - Chiunque, al di fuori delle previsioni dell'articolo 276, primo comma, volontariamente danneggia o sopprime, dopo il quindicesimo giorno, un embrione vitale non impiantato, prodotto o pervenuto alla fase embrionale, è punito con le pene previste dall'articolo 18, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, ridotte di un terzo.

Chiunque utilizza gameti per la formazione di embrioni senza il consenso delle persone cui gli stessi appartengono, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 100.000.

Chiunque procede all'impianto di embrioni senza il consenso della donna su cui lo stesso avviene è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di embrioni o gameti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a 400.000 euro.

Chiunque compie sperimentazioni su embrioni vitali, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 276, è punito con la reclusione

da due a cinque anni e con la multa da euro 50.000 ad 1.000.000 di euro».

60. Dopo il capo II-*bis* del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il capo II-*ter* «Della disciplina dell'interruzione della gravidanza», costituito dall'articolo 279, come sostituito dal comma 61 del presente articolo.

61. L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 279. - (*Principi generali*). - Lo Stato garantisce la tutela sociale della maternità, il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, l'accesso all'interruzione volontaria della gravidanza, secondo la disciplina stabilita dalla legge».

62. Dopo il titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il titolo VII-*bis* «Del diritto del minore alla propria famiglia», costituito dagli articoli da 280 a 300-*quater*, come sostituiti dai commi da 63 a 86 del presente articolo.

63. L'articolo 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 280. - (*Diritti del minore*). - Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

64. L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 281. - (*Affidamento del minore*). - Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 280, è affidato ad una famiglia, matrimoniale o in regime di unione libera, preferibilmente con figli minori, oppure a persone che abbiano stipulato intese di solidarietà o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Ove non sia possibile l'affidamento ai sensi del primo comma, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.

65. L'articolo 282 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 282. - (*Poteri tutelari*). - I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del presente libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

Nei casi previsti dal primo comma, entro trenta giorni dalla data di accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore.

I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere nominati tutori.

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».

66. L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (*Competenze e procedimento*). - L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale dell'ente locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tri-

bunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi primo o secondo. Il servizio sociale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi primo o secondo, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Nel provvedimento di cui al terzo comma, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al quinto comma, sentiti il servizio sociale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare».

67. L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 284. - (*Compiti dell'affidatario e del servizio sociale*). - L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

68. L'articolo 285 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 285. - (*Requisiti soggettivi degli adottanti*). - L'adozione è consentita, di preferenza, a coniugi uniti in matrimonio o in unione libera, i quali risultino affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

L'adozione è altresì consentita, alle condizioni di cui al primo comma, a persone singole.

L'adozione da parte di persona coniugata o che si trovi in regime di unione libera non è possibile senza il consenso dell'altra parte dell'unione.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.

I limiti di cui al quarto comma possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti costituenti una coppia sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

Ai medesimi coniugi o ai membri di una unione libera o a persone singole sono consentite più adozioni anche con atti successivi. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello

dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.

69. L'articolo 286 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 286. - (*Consenso del minore ultraquattordicenne*). - L'adozione è consentita in favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli 287 e seguenti.

Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».

70. L'articolo 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 287. - (*Dichiarazione di adottabilità*). - Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei

genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 289.

71. L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 288. - (*Segnalazione di situazioni di abbandono*). - Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessa-

rie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, ed effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al terzo comma. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nel termine di cui al sesto comma la segnalazione ivi prevista deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 e l'apertura della procedura di adottabilità.

72. L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 289. - (*Apertura del procedimento*).
- Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 288, quarto comma, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi

accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al terzo comma possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del quarto comma. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti.

73. L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 290. - (*Provvedimenti del tribunale per i minorenni*). - Quando dalle indagini previste nell'articolo 289 risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempre che nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.

Ove il tribunale sospenda o rinvi la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adot-

tabilità. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al comma secondo o terzo.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziaria di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva».

74. L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 291. - (*Comparizione di genitori e parenti*). - Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo 290, primo comma, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del terzo comma dell'articolo 289.

Nel caso in cui i genitori e i parenti di cui all'articolo 290, primo comma, risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza».

75. Dopo l'articolo 291 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 291-bis. - (*Sospensione del procedimento*). - Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

76. L'articolo 293 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 293. - (*Presupposti per la dichiarazione di adottabilità*). - A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli 287 e seguenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 287, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi dell'articolo 291 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) l'audizione dei soggetti di cui al numero 1) del presente comma ha dimostrato il

persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 291 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato.

Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 291, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 295.

77. L'articolo 294 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 294. - (*Non luogo a provvedere*). - Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista dagli articoli 287 e seguenti e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 291, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti».

78. L'articolo 295 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 295. - (*Impugnazioni*). - Avverso la sentenza di cui all'articolo 293 o 294 il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3) 4) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo 360. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

79. L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 296. - (*Trascrizione del provvedimento e nomina del tutore*). - La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A tale fine, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio delle facoltà connesse alla responsabilità genitoriale.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore».

80. L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 297. - (*Cessazione dello stato di adottabilità*). - Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 287, primo comma, successivamente alla sentenza di cui all'articolo 293.

La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

81. L'articolo 298 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 298. - (*Affidamento preadottivo*). - Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 285, dispone l'esecuzione di adeguate indagini, ri-

correndo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

Il tribunale, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.

Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 296.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche sepa-

ratamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

82. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - (*Revoca dell'affidamento preadottivo*). - L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 298, ottavo comma, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 296.

In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 289, terzo comma. Si applicano gli articoli 330 e seguenti.

Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel presente articolo ed effettuati

ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato».

83. L'articolo 300 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 300. - (*Dichiarazione di adozione*). - Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia o della persona prescelta.

Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi o singoli che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda degli affidatari, con ordinanza motivata.

In caso di affidamento ad una coppia, se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene divorzio tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, agli adottanti ed al tutore.

Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 289, terzo comma. Si applicano gli articoli 330 e seguenti.

84. Dopo l'articolo 300 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 300-bis. - (*Appello e ricorso per cassazione*). - Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3), dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 296, primo comma, e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A tale fine, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».

85. Dopo l'articolo 300-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 300-*ter*. - (*Effetti dell'adozione*). - Per effetto dell'adozione l'adottato acquista a tutti gli effetti lo stato di figlio degli adottanti o dell'adottante, dei quali assume e trasmette il cognome».

86. Dopo l'articolo 300-*ter* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 300-*quater*. - (*Informazioni in ordine all'adozione*). - Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed il genitore o i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 300-*bis*, quarto, comma.

L'ufficiale dello stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi.

Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupp-

posti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere ad ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, anche nel caso in cui sia nato da madre, la quale abbia dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita. Gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, sono tenute a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui siano in possesso.

L'adottato, raggiunta l'età di diciotto anni, se sussistono gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al sesto comma, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. L'istanza deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza.

Nell'ipotesi di cui al settimo comma, il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al sesto comma non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste».

87. Dopo il titolo VII-*bis* del libro primo del codice civile è introdotto il titolo VII-*ter* «Dell'adozione internazionale», costituito dagli articoli da 304 a 307, sostituiti dai commi da 88 a 91 del presente articolo; dall'articolo 307-*bis*, introdotto dal comma 92 del presente articolo; dall'articolo 309, sostituito dal comma 93 del presente articolo; dall'articolo 309-*bis*, introdotto dal comma 94 del presente articolo; dagli articoli da 311 a 314, sostituiti dai commi da 95 a 98 del presente articolo; dagli articoli 314-*bis* e 314-*ter*, introdotti dal comma 99 del presente articolo; nonché dagli articoli 308 e 310, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

88. L'articolo 304 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 304. - (*Dichiarazione di disponibilità*). - Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 285 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 312, quarto comma, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Il tribunale, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi sociali degli enti locali.

I servizi sociali degli enti locali, singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

1) forniscono informazioni sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 314;

2) garantiscono la preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con gli enti autorizzati;

3) acquisiscono di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi

sarebbero in grado di accogliere, nonché su ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

I servizi sociali trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al quarto comma, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità».

89. L'articolo 305 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 305. - (*Decreto del tribunale per i minorenni*). - Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 304, quinto comma, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato atte stante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 313 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 314.

Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione di cui all'articolo 313 ed all'ente autorizzato di cui al terzo comma.

Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a norma degli articoli

739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati».

90. L'articolo 306 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 306. - (*Attività degli enti autorizzati*). - Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 314.

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

1) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

2) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

3) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

4) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informando li della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

5) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre

attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

6) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 e ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 313 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

7) informa immediatamente la Commissione di cui all'articolo 313, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

8) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

9) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione di cui all'articolo 313;

10) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

11) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;

12) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 314-*bis*, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 314-*bis*;

13) certifica, nell'ammontare complessivo, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

91. L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 307. - (*Autorizzazione all'ingresso del minore in Italia*). - La Commissione di cui all'articolo 313, ricevuti gli atti e valutate le conclusioni dell'ente autorizzato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

1) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

2) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione di cui all'articolo 306, primo comma, numero 6). Solo in

caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione di cui all'articolo 313, rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

92. Dopo l'articolo 307 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 307-bis. - (*Rimpatrio del minore. Segnalazione al tribunale per i minorenni*). - Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 307 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente titolo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 313.

Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione di cui all'articolo 313 affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

Il divieto di cui al primo comma non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legi-

slativo 25 luglio 1998, n. 286, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente titolo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione di cui all'articolo 313 ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.

Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi della legislazione vigente, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione di cui all'articolo 313 affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 309».

93. L'articolo 309 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 309. - (*Provvedimento straniero di adozione o affidamento*). - Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile».

94. Dopo l'articolo 309 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 309-bis. - (*Attività del tribunale per i minorenni*). - L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 300-ter.

Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione di cui all'articolo 306, primo comma, numero 6), del presente codice.

Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui al secondo comma e l'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno del minore, e ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il pe-

riodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 311, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

- 1) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
- 2) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
- 3) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 300-ter;
- 4) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
- 5) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

95. L'articolo 311 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 311. - (*Paesi aderenti e non aderenti alla Convenzione*). - L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione di cui all'articolo 306, primo comma, numero 6), o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo

con le procedure e gli effetti previsti dal presente articolo.

L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

1) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

2) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 305 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 313 e di un ente autorizzato;

3) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;

4) sia stata concessa l'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno del minore.

Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 313, che provvede a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.

L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione».

96. L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - (*Informazioni relative al minore*) - Successivamente all'adozione, la

Commissione di cui all'articolo 313 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 310 e 311 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

Per l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza».

97. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - (*Commissione per le adozioni internazionali*) – In materia di adozioni internazionali è competente la Commissione per le adozioni internazionali, istituita ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e disciplinata dal regolamento di cui al decreto della Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.

98. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (*Enti autorizzati*) – Al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali per lo svolgimento dell'attività di cui al presente titolo, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

2) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico,

iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

3) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

4) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

5) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

6) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

7) avere sede legale nel territorio nazionale».

99. Dopo l'articolo 314 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 314-bis. - (*Benefici per i genitori adottivi ed affidatari*) - Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

1) l'astensione dal lavoro, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

2) l'assenza dal lavoro, di cui all'articolo 6, secondo comma e dall'articolo 7 della legge n. 903 del 1977, sino a che il minore non abbia raggiunto i sei anni di età;

3) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.

Art. 314-ter. - (*Disposizioni penali*) - Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge, è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 500 a euro 5000.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1000 a euro 3000 per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al primo comma.

Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 311, quarto comma, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al primo comma diminuite di un terzo».

100. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. - (*Principi generali*) - I rapporti tra genitori e figli devono essere improntati al reciproco rispetto.

Il figlio minore non deve ostacolare l'esercizio della responsabilità genitoriale ed è tenuto a consentire l'esplicazione delle facoltà connesse per l'attuazione di essa.

I genitori hanno il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli, nonché di aver cura, anche personale, di essi.

La formazione e la crescita dei figli devono essere attuate tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni degli stessi e consentendo, nella misura maggiore possibile, l'esplicazione delle loro capacità e potenzialità».

101. Dopo l'articolo 315 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 315-bis. - (*Facoltà dei genitori*) - I genitori hanno la rappresentanza legale dei figli minorenni ed amministrano i loro beni.

Essi hanno facoltà di valersi degli strumenti, delle metodologie e delle tecniche educative necessarie per preservare la salute dei figli e per indirizzarli verso la corretta esplicazione della loro personalità e la loro partecipazione al contesto sociale.

Salvo casi di comprovata emergenza, per i quali comunque devono agire nel rispetto della dignità personale del figlio, i genitori devono astenersi da ogni forma di violenza fisica, psicologica o morale tale da provocare traumi al minore.

Art. 315-ter. - (Responsabilità dei genitori. Autonomia dei figli) - I genitori sono responsabili delle azioni dei figli minori di anni quattordici, quando le stesse siano effetto di difetto o errore nelle tecniche e nella gestione dell'educazione.

L'attività educativa del genitore deve essere attuata in modo da consentire ai figli adeguati margini di libertà ed autonomia, in particolare ai figli maggiori di anni quattordici».

102. L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - (*Limiti temporali della responsabilità genitoriale*) - La responsabilità dei genitori sussiste sino a che il figlio non raggiunga la maggiore età o sia emancipato.

I genitori hanno il dovere di mantenere il figlio e consentire il proseguimento della sua istruzione o avviamento ad un'attività professionale, anche dopo il compimento della maggiore età, a meno che il figlio non assuma un contegno tale da vanificare l'apporto dei genitori, impedendo o rendendo più gravoso il raggiungimento dei risultati perseguiti. Il dovere dei genitori comunque cessa allorché il figlio raggiunga il ventottesimo anno di età».

103. Dopo l'articolo 316 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 316-bis. - (*Esercizio della responsabilità genitoriale*) - La responsabilità genito-

riale compete in egual misura ad entrambi i genitori e deve essere esercitata di comune accordo da essi.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, ciascun genitore può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferenti.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio».

104. L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (*Impedimento di uno dei genitori*). - Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della responsabilità è regolato, in tali casi, ai sensi dell'articolo 155».

105. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. - (*Attribuzione della responsabilità*). - Al genitore che ha riconosciuto il figlio compete la responsabilità genitoriale.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, la responsabilità compete congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316 bis. Se i genitori non convivono la responsabilità compete al genitore col

quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio e tenuto conto dei principi dell'affido condiviso, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della responsabilità entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita direttamente la responsabilità ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore».

106. Dopo l'articolo 317-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 317-*ter* - (*Terzo genitore*). - Il genitore non coniugato o divorziato, il quale abbia figli minori conviventi ed abbia instaurato un legame con un terzo, può ricorrere al tribunale per i minorenni perché a quest'ultimo, con il suo consenso, sia attribuita, in tutto o in parte, la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli stessi.

Il tribunale decide, all'esito di procedimento svolto in camera di consiglio, dopo aver ascoltato l'altro genitore, se esistente, ed i figli ultradodicesenni, nonché i figli di età inferiore, se capaci di discernimento.

Nel caso in cui, per effetto della decisione, la responsabilità genitoriale risulti attribuita, oltre che al genitore ricorrente, a due soggetti, il tribunale detta disposizioni, stabilendo l'ambito ed i limiti, entro i quali debba essere esercitata da ciascuno».

107. L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 318 - (*Abbandono della casa del genitore*). - Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore responsabile di lui, né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Se il figlio ha più di quattordici anni (ed in ogni altro caso in cui ciò sia opportuno),

il giudice tutelare, prima di assumere provvedimenti, deve ascoltare le ragioni del minore.

108. L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320 - (*Rappresentanza e amministrazione*). - I genitori congiuntamente, o il genitore responsabile in via esclusiva, rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316-*bis*.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudiziari relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori titolari della responsabilità, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore».

109. L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 321 - (*Nomina di un curatore speciale*). - In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o il genitore cui compete in via esclusiva la responsabilità, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti».

110. L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322 - (*Inosservanza delle disposizioni precedenti*). - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa».

111. L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 323 - (*Atti vietati ai genitori*). - I genitori non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto dal comma possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

112. L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 324 - (*Usufrutto legale*). - I genitori titolari della responsabilità hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui».

113. L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 327 - (*Usufrutto legale di uno solo dei genitori*). - Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità è il solo titolare dell'usufrutto legale».

114. L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 330 - (*Decadenza dalla potestà sui figli*). - Il giudice può pronunciare la decadenza del genitore dalle facoltà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale quando il genitore stesso viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

Nell'ipotesi di cui al primo comma per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare».

115. L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 332 - (*Reintegrazione nella potestà*). - Il giudice può reintegrare nelle facoltà connesse all'esercizio della potestà genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

116. All'articolo 342-ter del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice può disporre l'intervento di un centro di mediazione familiare o delle associazioni indicate dal secondo comma, disponendo in favore degli stessi, ove occorra ed in funzione delle prestazioni eseguite, il pagamento di una somma di denaro a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

117. L'articolo 350 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 350 - (*Incapacità all'ufficio tutelare*). - Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita delle facoltà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti».

118. L'articolo 358 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 358 - (*Doveri del minore*). - Il minore deve seguire le indicazioni educative del tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare».

119. L'articolo 413 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 413 - (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario».

Art. 2.

(*Introduzione degli articoli 580-bis e 580-ter del codice penale e modifica all'articolo 381 del codice di procedura penale*)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 580-bis - (*Inapplicabilità degli articoli 579 e 580*). - Le disposizioni degli articoli 579 e 580 non si applicano nel caso in cui l'azione del terzo consista nella sospensione di cure mediche, in caso di grave ed in guaribile patologia ed accertata inutilità delle stesse.

Art. 580-ter - (*Mobbing familiare*). - Chiunque volontariamente infligga sofferenze ed afflizioni, anche di tipo unicamente morale o psicologico, al coniuge, ai conviventi in regime di intesa o di rapporto non registrato, nell'ambito di un disegno complessivo teso allo svilimento o mortificazione della persona o al soffocamento e annullamento della personalità del soggetto leso, è

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il delitto è procedibile d'ufficio ove la parte lesa sia stata ridotta in condizioni di soggezione, che impediscano o gravemente ostacolino l'autonoma presentazione di querela.

L'azione può essere commessa con ogni metodologia efficace e, quindi, anche attraverso azioni volte alla sopraffazione e/o cancellazione dell'altro, alla creazione di gruppi ostili, alla derisione ed alla critica continua ed ingiustificata delle azioni e del modo d'essere della parte lesa.

Per impedire che il delitto sia portato ad ulteriori conseguenze, il giudice può disporre l'attribuzione alla vittima di strumenti di teleassistenza mobile, direttamente collegati con le forze di polizia.

In caso di accertata reiterazione dei comportamenti, il colpevole può essere arrestato, anche in assenza di querela.

In ipotesi di condanna, il condannato può chiedere di scontare la pena permanendo in una casa di cura o in altro luogo idoneo ad assicurare adeguate terapie di prevenzione per il rischio di reiterazione del reato oppure frequentando, secondo un programma terapeutico, i predetti luoghi.

Il giudice dell'esecuzione può accogliere la richiesta di cui al sesto comma, valutate le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie.

Con il provvedimento di condanna, il giudice può disporre assistenza e cura per le vittime, da parte delle strutture pubbliche, con spese a carico del condannato».

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) *mobbing* familiare previsto dall'articolo 580-ter del codice penale;».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 706. - *(Obbligo di assistenza di un centro di mediazione familiare)*. - Il coniuge che intende presentare una domanda di divorzio ha l'obbligo di richiedere l'assistenza di un centro di mediazione familiare autorizzato, per un colloquio di entrambi i coniugi con personale specializzato, nel corso del quale essi sono informati dei contenuti e della procedura del divorzio, nonché delle opportunità fornite dai servizi di mediazione, per la ricerca di una soluzione concordata, per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o per la realizzazione di forme di terapia familiare.

In caso di presenza di figli minori, il colloquio deve comprendere informazioni di carattere giuridico e psicologico in ordine alla tutela del minore, all'identificazione dell'interesse dello stesso, alle conseguenze del divorzio ed ai comportamenti genitoriali più idonei.

Il giudice può desumere, dalla mancata e non giustificata partecipazione al colloquio, in analogia a quanto previsto dall'articolo 116, secondo comma, elementi in ordine alla responsabilità della crisi familiare, nonché valutazioni per la definizione delle spese di un'eventuale causa.

All'esito del colloquio, ove le parti non intendano concordemente intraprendere una delle vie indicate, o nel caso in cui successivamente, entrambe o una sola, decidano di recedere da esse ovvero quando il percorso si concluda negativamente, il centro rilascia un attestato dal quale risulta lo svolgimento del colloquio o il mancato svolgimento del medesimo, per omessa presentazione di uno dei coniugi, con allegata, in quest'ultimo caso, la documentazione relativa all'effettuazione della convocazione.

L'attestato deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di divorzio proposta ai sensi dell'articolo 151.

Ove le parti abbiano svolto, dopo il colloquio preliminare, una o più sedute volontarie presso il centro, possono chiedere che dello svolgimento di esse sia dato atto nell'attestato.

L'attestato, a richiesta di parte, può indicare l'eventuale desistenza unilaterale di un coniuge dal partecipare alla prosecuzione degli incontri; non può comunque contenere indicazioni in ordine allo svolgimento dei colloqui, né informazioni in ordine al contenuto di essi.

Gli operatori del centro non possono essere ascoltati come testimoni nel giudizio di divorzio che sia successivamente instaurato tra le parti, per fatti avvenuti nel corso dell'incontro informativo o dei successivi incontri volontari. Si applicano le disposizioni sul segreto professionale di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale.

Ove le parti raggiungano, con l'ausilio del centro, un accordo per il divorzio consensuale, possono chiedere che il centro trasmetta lo stesso al tribunale, per la procedura relativa all'omologazione, che comprende comunque la conferma personale delle parti, dinanzi al presidente del tribunale o al giudice delegato, delle condizioni concordate.».

2. L'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 707. - (*Domanda di divorzio*). - La domanda di divorzio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso avente il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma.

Il ricorrente è tenuto ad allegare copia delle tre ultime dichiarazioni dei redditi, nonché dichiarazione dettagliata, sostitutiva dell'atto di notorietà, sulla sua situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del-

l'articolo 483 del codice penale. Il ricorrente deve altresì indicare l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati dalla coppia durante il matrimonio.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al medesimo. L'udienza deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, ovvero entro quaranta giorni, ove siano denunciati o comunque emergano documentati episodi di violenza domestica. Il presidente assegna al ricorrente un termine per la notificazione di ricorso e decreto, con il rispetto dei termini previsti dall'articolo 163-*bis*, ridotti alla metà.

Il convenuto deve costituirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

3. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 708. - (*Comparizione delle parti*). - Le parti devono comparire personalmente dinanzi al giudice istruttore con l'assistenza del difensore.

Il giudice istruttore procede agli adempimenti previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 183.

Se nessuna delle parti è comparsa, il giudice procede a norma dell'articolo 181, primo comma.

Se entrambe le parti sono presenti, il giudice le interroga, prima separatamente e poi congiuntamente.

Se ritiene immediatamente opportuna l'audizione dei figli minori capaci di discernimento, dispone la stessa, con ogni opportuna cautela, ricorrendo, se del caso, a forme di ascolto protetto. Egli provvede comunque ad assicurare che, nel corso del giudizio, i minori capaci di discernimento siano ascoltati.

Ove serie ragioni non consentano l'effettuazione dell'audizione, il giudice provvede a che venga comunque acquisita, in modo

univoco, con prove indirette o ogni altro mezzo idoneo, l'opinione degli stessi in relazione alle loro istanze ed esigenze.

Analogamente egli provvede ad acquisire, in caso di minori non capaci di discernimento, ogni utile informazione in ordine al medesimo oggetto.

All'esito dell'interrogatorio delle parti e dell'eventuale audizione dei figli, il giudice istruttore dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi stessi.

Se è presente una sola parte, si applica il secondo comma dell'articolo 181. In ogni caso il giudice può, a richiesta della parte presente o d'ufficio, nell'interesse della prole, dettare ugualmente i provvedimenti urgenti.

Si applicano i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 183.

Contro i provvedimenti temporanei ed urgenti si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il giudice istruttore, in qualunque momento prima della spedizione della causa a sentenza, può sospendere il procedimento, ove le parti concordemente chiedano di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare, per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o per seguire un percorso di mediazione.

In caso di sospensione, si applicano le disposizioni degli articoli 297 e 298. La sospensione può avere una durata superiore a quella prevista dall'articolo 296 e può essere ulteriormente prorogata, in presenza di valide ragioni».

4. Dopo l'articolo 709-ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 709-quater. - (*Servizi sociali e consulenze*). - Nei giudizi di separazione personale, in presenza di prole minore, il giudice istruttore ha facoltà di chiedere l'intervento

dei servizi sociali territoriali e di valersi della consulenza di psicologi o esperti operanti presso le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici territoriali».

5. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 711 - (*Divorzio consensuale*). - Il ricorso per la il divorzio consensuale si propone al tribunale competente secondo i criteri indicati dall'articolo 706.

Esso può essere proposto congiuntamente dai coniugi o anche da uno solo di essi. In tal caso si applicano, per quanto riguarda la fissazione dell'udienza e la notificazione, le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 706.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Al ricorso deve essere allegata attestazione relativa all'avvenuto svolgimento di un colloquio presso un centro di mediazione familiare autorizzato, ai sensi dell'articolo 706, con particolare riguardo al compimento di un tentativo di conciliazione, alla prestazione di informazioni in ordine ai contenuti ed alla procedura della separazione ed alla tutela del minore.

In mancanza dell'attestato, deve essere presentata autodichiarazione di uno o entrambi i coniugi, in ordine alle ragioni della mancata effettuazione del colloquio, le quali saranno oggetto di valutazione da parte del giudice, sotto il profilo dell'avvenuta tutela delle ragioni della prole minore.

Il tribunale, dopo aver ascoltato i coniugi, omologa il divorzio con decreto, qualora le condizioni di esso non contrastino con l'interesse della prole. In quest'ultima ipotesi il tribunale riconvoca i coniugi e può suggerire eventuali soluzioni idonee a superare il contrasto rilevato».

6. All'articolo 736 *bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dall'articolo 342-*bis* del codice civile, l'istanza può essere proposta dalla parte o dal pubblico ministero, con ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del coniuge o convivente»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il pubblico ufficiale che, per ragioni del suo ufficio, venga a conoscere una situazione di fatto corrispondente alla fattispecie prevista dall'articolo 342-*bis* del codice civile o che generi il serio sospetto dell'esistenza di tale fattispecie, è tenuto a darne comunicazione al pubblico ministero territorialmente competente. Un'analogha comunicazione può essere inviata al pubblico ministero da associazioni di volontariato operanti nel sociale».

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice tutelare, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessaria, disponendo, ove occorra, anche mediante la polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti. Egli provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 6
della legge 4 aprile 2001, n. 154)*

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154, è sostituito dal seguente: «Il giudice può altresì condannare il reo al pagamento di un'ulteriore multa da 100 euro a 10.000 euro».

Art. 5.

(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. Il capo II del titolo VI del libro primo del codice civile è abrogato.

2. L'articolo 143-*bis* del codice civile è abrogato.

3. L'articolo 154 del codice civile è abrogato.

4. L'articolo 155-*quater* del codice civile è abrogato.

5. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

6. Al capo I del titolo VII del libro primo del codice civile le parole: «Sezione I – Dello stato di figlio legittimo», «Sezione II – Delle prove della filiazione legittima» sono soppresse.

7. La sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è abrogata.

8. Al capo II del titolo VII del libro primo del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Sezione I – Della filiazione naturale – Paragrafo 1 – Del riconoscimento dei figli naturali», «Paragrafo 2 – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale» e «Sezione II – Della legittimazione dei figli naturali» sono soppresse;

b) gli articoli 254, 256, 257 e 261 sono abrogati.

9. Al titolo VIII del libro primo del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Titolo VIII – Dell'adozione di persone maggiori di età. Capo I – Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti» e «Capo II – Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età» sono soppresse;

b) l'articolo 337 è abrogato.

10. Il capo II del titolo XII del libro primo del codice civile è abrogato.

11. La legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogata.

12. La legge 19 febbraio 2004, n. 40, è abrogata.

13. Gli articoli da 2 a 38 e l'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono abrogati.